

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO


P. R. G.

Piano Regolatore Generale

DEL COMUNE DI

FAVER

ADEGUAMENTO P.U.P. VARIANTE 2000



NORME DI ATTUAZIONE

- ottobre 2005 -

INDICE

TITOLO PRIMO IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE.....	4
<i>CAPITOLO I PRESCRIZIONI GENERALI.....</i>	<i>4</i>
ART. 1. OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO.....	4
ART. 2. DOCUMENTI DEL PIANO	5
ART. 3. LETTURA DEL PIANO - DEFINIZIONI PUNTUALI	6
ART. 4. APPLICAZIONE DEL PIANO.....	6
ART. 5. ATTUAZIONE DEL PIANO.....	7
ART. 6. RACCORDO FRA P.R.G. E LA PIANIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI.....	7
<i>CAPITOLO II.....</i>	<i>9</i>
<i>DEFINIZIONI GENERALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA.....</i>	<i>9</i>
<i>DI LIVELLO SUBORDINATO.....</i>	<i>9</i>
ART. 7. INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO.....	9
ART. 8. PIANI DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA (P.L.C.)	9
ART. 9. CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE	10
ART. 10. FABBISOGNO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.....	10
ART. 11. PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.....	11
ART. 12. PIANO COMPENSORIALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	11
ART. 13. CERTIFICATO URBANISTICO COMUNALE	11
<i>CAPITOLO III.....</i>	<i>12</i>
<i>DEFINIZIONI ED INDICI URBANISTICI ED EDILIZI.....</i>	<i>12</i>
ART. 14. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI	12
ART. 15. DISTANZE MINIME DEI FABBRICATI DAI CONFINI DI PROPRIETÀ.....	17
ART. 16. DISTANZE MINIME TRA I FABBRICATI.....	17
ART. 17. DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DA OSSERVARE NEI CONFRONTI DEL LIMITE DELLE STRADE INTERNE ALLE AREE DI SVILUPPO URBANO	17
ART. 18. TIPOLOGIE EDILIZIE.....	18
ART. 19. EDIFICIO SOGGETTO A DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE.....	19
ART. 20. SERRE.....	19
NORMATIVA PER L'UTILIZZO DELLA CARTA DI SINTESI GEOLOGICA.....	21
PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA.....	21
<i>CAPITOLO I.....</i>	<i>21</i>
ART. 21. OBIETTIVI GENERALI DELLE TAVOLE DI SINTESI DEL SISTEMA GEOLOGICO	21
ART. 22. RECUPERO DEI MURI A SECCO PER TERRAZZAMENTO AGRICOLO	21
TITOLO TERZO.....	24
SISTEMA AMBIENTALE : DIVISIONE IN AREE.....	24
DEL TERRITORIO COMPENSORIALE.....	24
<i>CAPITOLO I.....</i>	<i>24</i>

<i>AREE DI CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO</i>	24
ART. 23. AREE DI TUTELA AMBIENTALE	24
ART. 24. AREE DI RILEVANZA AMBIENTALE	24
ART. 25. AREE DI RECUPERO AMBIENTALE	26
<i>CAPITOLO II</i>	27
<i>AREE CON VALENZA STORICO CULTURALE ARCHITETTONICA</i>	27
ART. 26 AREE DI RISPETTO STORICO, AMBIENTALE E PAESISTICO DEL PRG RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI STORICI	27
ART. 27. AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	28
ART. 28. VERDE PRIVATO DA TUTELARE	29
ART. 29. VIABILITÀ STORICA	30
<i>CAPITOLO III</i>	31
<i>AREE CON VALENZA PAESISTICO AMBIENTALE</i>	31
ART. 30. BIOTOPPI	31
ART. 31. PROCEDURE PER INTERVENTI IN AMBITO S.I.C.	33
ART. 32. SUPERFICI LIQUIDE	33
ART. 33. INVASI IDRICI DI PROGETTO	33
ART. 34. AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI	34
ART. 35. AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA	35
ART. 36 AREA DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA PONCIACH.....	35
TITOLO QUARTO	37
SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO: DIVISIONE IN AREE DEL TERRITORIO 37	
COMPRENSORIALE URBANIZZATO, URBANIZZABILE E EXTRAURBANO	37
<i>CAPITOLO I</i>	37
<i>PRESCRIZIONI PER IL TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE A</i>	37
<i>PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE</i>	37
ART. 37. PIANO REGOLATORE GENERALE A TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI.....	37
ART. 38. NUCLEI DI EDILIZIA TRADIZIONALE	37
ART. 39. AREE RESIDENZIALI.....	37
ART. 40. AREE RESIDENZIALI INTEGRATE	38
ART. 41. AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO	39
ART. 41.10. RISANAMENTO STATICO ED IGIENICO	39
ART. 41.20. RISTRUTTURAZIONE.....	40
ART. 42. PRESCRIZIONE SPECIFICA IN CARTIGLIO PER LE AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE.....	41
ART. 43. AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE	41
ART. 44. AREE PER ATTIVITÀ ALBERGHIERA	42
ART. 45. AREE PER COLONIA.....	43
<i>CAPITOLO II</i>	44
<i>SERVIZI E INTERVENTI PUNTUALI</i>	44
ART. 46. AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO PROVINCIALE.....	44
ART. 47. AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO COMPRENSORIALE E LOCALE DA CONFERMARE.....	45
ART. 48. AREE PER NUOVI SERVIZI PUBBLICI	46
ART. 49. AREE PER IMPIANTI SPORTIVI.....	47
ART. 50. VERDE PUBBLICO	48
ART. 50.10. VERDE ATTREZZATO	48

ART. 50.20. PARCO ATTREZZATO	48
ART. 51. INTERVENTI PUNTUALI	49
ART. 51.11. a) PIAZZA DA SISTEMARE E VALORIZZARE	50
ART. 51.12. b) NUOVA PIAZZA DA CREARE	50
ART. 51.13. c) CINTURAZIONE ARBOREA.....	50
ART. 51.14. d) PUNTI DI VISTA E PANORAMICI.....	50
ART. 52. AREA CIMITERIALE.....	51
ART. 53. FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE.....	51
CAPITOLO III.....	53
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.....	53
ART. 54. AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO	53
ART. 55. AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE PROVINCIALE.....	54
ART. 56. AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE COMPRESORIALE O LOCALE.....	55
ART. 57. AREE A RISCHIO PRODUTTIVO.....	55
ART. 58. AREE COMMERCIALI DI INTERESSE LOCALE.....	56
ART. 59. PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN CARTIGLIO PER LE AREE PRODUTTIVE E LE AREE COMMERCIALI.....	57
ART. 60. IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA	57
CAPITOLO IV.....	60
PRESCRIZIONI PER IL TERRITORIO EXTRAURBANO.....	60
ART. 61. AREE BOSCHIVE.....	60
ART. 62. AREE A PRATI E PASCOLI	60
ART. 63. AREE IMPRODUTTIVE.....	62
ART. 64. AREE AGRICOLE DI INTERESSE PRIMARIO	62
ART. 65. AREA AGRICOLA NORMALE PRIMARIA	64
ART. 66 - AREA AGRICOLA SECONDARIA	66
ART. 67. AREE COMPRESSE NEL PIANO DI UTILIZZO DELLE SOSTENZE MINERARIE.....	69
67.02. AREA PER ATTIVITÀ' ESTRATTIVA	69
67.03. AREA PER DISCARICA.....	69
67.04. AREA PER LAVORAZIONE.....	70
67.05. AREA DI BONIFICA PRIORITARIA	71
ART. 68. AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI.....	71
ART. 69. ELETTRODOTTI - METANODOTTI.....	72
CAPITOLO V.....	73
INFRASTRUTTURE VIARIE E DI TRASPORTO	73
ART. 70. VIABILITÀ'	73
ART. 71. FASCE DI RISPETTO STRADALE	73
ART. 72. GALLERIE, PONTI, VIADOTTI, RACCORDI E SVINCOLI STRADALI	74
ART. 73. PARCHEGGI	74
ART. 74. PERCORSI PEDONALI E CICLOPEDONALI	75
TITOLO QUINTO.....	77
PRESCRIZIONI FINALI.....	77
CAPITOLO I.....	77
ART. 75. VARIANTI PERIODICHE	77
ART. 76. DEROGHE.....	77
ART. 77. NORME TRANSITORIE E FINALI	77

TITOLO PRIMO

IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE

CAPITOLO I

PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 1. OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO

- 1.01. Il Piano Regolatore Generale, prefigura in un disegno unitario e coerente, l'assetto auspicabile per il territorio comunale. Esso definisce le operazioni e gli interventi pubblici e privati atti a conseguire un equilibrio generale per lo sviluppo socio economico della popolazione.
- 1.02. Operazioni basilari per il conseguimento di detto obiettivo sono:
- a) il recupero sistematico e organizzativo del patrimonio edilizio dei centri di antica formazione con l'attuazione della pianificazione comprensoriale sui centri storici;
 - b) il riordino sistematico e organizzativo della infrastrutturazione territoriale curando in particolare modo i rapporti interattivi fra pianificazione comprensoriale e pianificazione comunale del Capoluogo;
 - c) il contenimento, quantitativamente differenziato, e la ridefinizione qualitativa delle espansioni urbane;
 - d) un oculato e programmato sviluppo aggiuntivo nelle aree da incrementare ai fini del riequilibrio territoriale;
 - e) la conferma o l'ampliamento delle aree produttive esistenti e la loro infrastrutturazione al fine di garantire ovunque le migliori condizioni di produttività;
 - f) la distribuzione sul territorio periferico di nuclei attrezzati per il nuovo impianto o il trasferimento di attività produttive di interesse locale;

- g) il riordino del sistema viabilistico di interesse comprensoriale e locale;
- h) la ridefinizione dei perimetri delle aree agricole primarie e delle aree a bosco e della formazione di una normativa che privilegi in tali aree le attività agricole o di forestazione e non permetta usi impropri del territorio;
- i) la valorizzazione dell'ambiente, sia di quello naturale sia di quello urbano, al fine della massima elevazione della qualità della vita;
- l) l'avvio di un metodo di approccio gestionale che consenta il graduale e consapevole conseguimento degli obiettivi, nel rispetto delle competenze e delle autonomie locale, in un quadro di programmazione democratica delle risorse e degli interventi, che coinvolga e indirizzi a traguardi non contraddittori le varie iniziative di sviluppo.

1.03. Il Piano Regolatore Generale si pone come quadro generale di riferimento, di guida e di controllo per tutte le attività e per tutti gli interventi, pubblici e privati, attinenti l'uso e le trasformazioni del territorio, urbanizzato e non.

ART. 2. DOCUMENTI DEL PIANO

2.01 Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Faver è costituito dai seguenti elaborati e tavole grafiche:

- n. 1 Tavola legenda
- n. 2 Tavole del Sistema ambientale in scala 1:5000 di tutto il territorio comunale;
- n. 2 Tavole del sistema insediativo e produttivo (Tavola dei vincoli sul territorio extraurbano) in scala 1:5.000 di tutto il territorio comunale;
- n. 1 Tavole del sistema insediativo e produttivo (Tavola urbanistica) in scala 1:2.000 dei Centri Abitati e degli insediamenti più significativi del Comune di Faver;
- Relazione Illustrativa dell'adeguamento del PRG alla Variante al PUP 2000 ed alla disciplina delle attività commerciali di cui alla L.P. 4/2000;

- le presenti Norme di Attuazione.

2.02. In caso di eventuali non corrispondenze fra elaborati a scale diverse dello stesso sistema; prevale la tavola a maggior dettaglio o a rapporto di scala maggiore.

ART. 3. LETTURA DEL PIANO - DEFINIZIONI PUNTUALI

3.01. I documenti del Piano, elencati nell'articolo 2, vanno letti complessivamente secondo le seguenti priorità:

- a) La Carta di sintesi geologica, la relativa normativa e relazione prevalgono sulle indicazioni sia cartografiche che normative, eventualmente in contrasto, contenute nelle tavole del sistema ambientale e nelle tavole del sistema insediativo e produttivo;
- b) Le Tavole del sistema ambientale e la relativa normativa prevalgono sulle indicazioni sia cartografiche che normative, eventualmente in contrasto, contenute nelle tavole del sistema insediativo e produttivo;
- c) Le tavole del sistema insediativo e produttivo forniscono indicazioni urbanistiche attuative vincolanti, solo se non in contrasto con le tavole e le normative degli altri sistemi;
- d) Le presenti norme riportano in ordine divulgativo i tre sistemi di piano. Nel caso di destinazione urbanistica omogenea presente nel sistema ambientale e insediativo produttivo la norma relativa è riportata una sola volta in uno dei due sistemi e ad essa si fa esplicito riferimento.

ART. 4. APPLICAZIONE DEL PIANO

4.01. Il P.R.G. del Comune di Faver si applica integralmente al territorio del Comune di Faver.

4.02. L'applicazione del P.R.G. avviene secondo le indicazioni contenute nei tre sistemi cartografici letti contemporaneamente, oltreché le presenti Norme di attuazione e la Relazione Illustrativa.

4.03. Per quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle leggi e dai Regolamenti vigenti.

ART. 5. ATTUAZIONE DEL PIANO

5.01. Il P.R.G. si attua mediante la pianificazione subordinata prevista dall'art. 43 e seguenti della L.P. 5/9/91 n. 22 smi, interventi edilizi diretti soggetti a concessione edilizia, e mediante le previsioni contenute nella pianificazione degli insediamenti storici.

5.02. La pianificazione di grado subordinato si applica obbligatoriamente soltanto nelle zone del territorio comunale specificatamente indicate nelle tavole, secondo le indicazioni contenute nelle presenti norme.

5.03. I Piani di grado subordinato hanno carattere esecutivo e richiedono una progettazione urbanistica - edilizia tale da costituire un quadro di riferimento preciso e complessivo per i successivi interventi edilizi diretti, soggetti a concessione edilizia, sempre nel rispetto delle indicazioni del P.R.G. e in coerenza con:

- Il Piano Provinciale di utilizzo delle sostanze minerali L.P.4.3.1980, n.6
- Le norme per la salvaguardia dei biotopi(L.P. 14/87);
- Piano Provinciale di Risanamento delle acque;

ART. 6. RACCORDO FRA P.R.G. E LA PIANIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

6.01. Le Tavole del P.R.G. riportano con apposita simbologia il perimetro delle aree individuate come Insediamenti Storici per i quali valgono le Tavole, gli elaborati, le indicazioni di dettaglio e le Norme di Attuazione di quest'ultimo.

6.02. Le Tavole del sistema ambientale e di Sintesi geologica e le relative norme, le previsioni urbanistiche in materia di viabilità, di aree archeologiche, di fasce di protezione dei depuratori, di fasce di rispetto cimiteriale del sistema

insediativo e produttivo del P.R.G. si riferiscono anche alle parti di territorio soggette alla pianificazione degli Insediamenti Storici e prevalgono in caso di contrasto.

CAPITOLO II

DEFINIZIONI GENERALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI LIVELLO SUBORDINATO

ART. 7. INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

- 7.01. E' ammesso l'intervento edilizio diretto in tutte le zone del territorio comunale in cui non sia prescritto un piano esecutivo di grado subordinato.
- 7.02. L'intervento edilizio diretto è soggetto al rilascio di concessione ad edificare o di DIA e riguarda tutte quelle opere che comportano trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale.
- 7.03. La Dichiarazione di Inizio di Attività e' ammessa per alcune categorie di intervento come specificato nella L.P. 22/91 e successive modifiche e integrazioni.
- 7.04. Nelle zone in cui sono previsti piani esecutivi di grado subordinato, la concessione di edificazione è subordinata all'approvazione definitiva dei suddetti piani e delle relative convenzioni salvo per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

ART. 8. PIANI DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA (P.L.C.)

- 8.01. La cartografia indica con apposita simbologia il perimetro delle aree dove si applicano obbligatoriamente i piani di lottizzazione convenzionata, tali piani devono comprendere l'intera superficie come delimitata delle singole aree. Nelle aree di nuova espansione non soggette all'obbligo di lottizzazione i proprietari possono in ogni caso procedere ad elaborare piani di lottizzazione nei termini previsti dalla L.P. 22/91 smi.
- 8.02. Il P.L.C. deve rispettare le destinazioni d'uso e le indicazioni relative alla viabilità indicate nelle planimetrie del P.R.G. formulando anche tracciati diversi nel limite delle relative fasce di rispetto, le aree a parcheggio o a verde possono trovare all'interno del P.L.C. diversa localizzazione. Sono vincolanti gli indici edilizi e urbanistici e solo orientativi quelli tipologici prescritti per ciascuna zona nell'apposito cartiglio o nelle presenti norme di attuazione.

ART. 9. CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

9.01. I piani di lottizzazione sono corredati da apposita convenzione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni. In particolare la convenzione deve indicare:

- a) le caratteristiche del piano proposto (volume complessivo costruibile ed indice medio di edificabilità, aree complessive delle superfici ad uso privato o ad uso pubblico);
- b) la superficie totale delle aree ad uso pubblico, distinte per destinazione;
- c) le opere di urbanizzazione primaria, con la descrizione di massima delle opere da eseguirsi e dei tempi di realizzazione;
- d) l'assunzione a carico del proprietario, degli oneri di urbanizzazione secondaria, in relazione all'entità degli insediamenti, secondo quanto stabilito dalle disposizioni provinciali;
- e) il periodo di validità del piano, e i tempi di attuazione delle urbanizzazioni non superiore a 10 anni;
- f) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
- g) le sanzioni convenzionali a carico dei proprietari per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge per le ipotesi di abusi edilizi o urbanistici.

ART. 10. FABBISOGNO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Il fabbisogno di edilizia abitativa economico popolare potrà essere soddisfatto all'interno delle aree di nuova espansione, nelle aree di completamento e negli edifici compresi nei perimetri degli insediamenti storici, compatibilmente con le norme di legge in vigore.

ART. 11. PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

11.01. Ai sensi delle presenti norme o leggi in vigore sono considerati insediamenti produttivi:

- le opere e gli impianti di carattere industriale, artigianale e commerciale, gli impianti e servizi turistici, i complessi destinati alla trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti agricoli ovvero ad allevamenti zootecnici.

11.02. Gli indici di utilizzazione e di fabbricabilità previsti nelle disposizioni urbanistico - edilizie del P.R.G. potranno subire nel P.I.P. modifiche fino al 20% quando sussistano fondati motivi di ordine tecnico, economico o di conduzione aziendale.

ART. 12. PIANO COMPENSORIALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

12.01. Il piano comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, dalla demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, previsto dall'art. 65, comma 2 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e le sue modificazioni costituiscono variante al P.R.G. (artt. 42-43 L.P. 22/1988).

12.02. Le aree destinate allo smaltimento degli inerti, una volta esaurita la loro potenzialità, dovranno essere ripristinate per la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G.

ART. 13. CERTIFICATO URBANISTICO COMUNALE

13.01. Al fine di una corretta interpretazione delle norme di piano, chiunque intenda eseguire opere di trasformazione d'uso e di consistenza di un immobile, area o edificio, può preventivamente richiedere al Sindaco del Comune di Faver che venga rilasciato un Certificato di destinazione urbanistica, in cui siano specificate le prescrizioni urbanistiche relative alle particelle catastali pertinenti all'immobile da trasformare.

CAPITOLO III

DEFINIZIONI ED INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

ART. 14. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

14.01. Costruzione interrata

Si intende una costruzione tutta sotto il livello naturale del terreno e che può presentare alla vista solo la parte strettamente necessaria all'accesso la quale non può superare i 4 ml. di apertura.

Tale costruzione non dà luogo al rispetto delle distanze fra i fabbricati e dai confini e non è ammessa in fascia di rispetto stradale se non con le modalità del D.P.G.P. n.909 d.d. 03/02/1995 e s.m..






14.02. H = altezza del fabbricato

Ai fini di determinare l'altezza massima del fabbricato, si assume che: la linea mediana del timpano o delle falde di copertura, misurata all'estradosso del tetto a meno del manto di copertura o l'estradosso dell'ultimo solaio di copertura nel caso di tetti piani, devono essere in ogni punto contenuti fra la superficie del terreno, considerato allo stato naturale e del piano virtuale ad essa parallelo, portato sulla verticale all'altezza consentita dalle norme riferitesi alle singole zone. Tuttavia qualora il piano di spicco del fabbricato risulti in tutto o in parte a quota inferiore rispetto all'andamento naturale del terreno, sarà presa in considerazione la superficie del terreno risultante dallo sbancamento.


L'applicazione della presente norma sarà effettuata sulla base dei disegni allegati.

In presenza di locali interrati o seminterrati con relativa rampa di accesso se l'accesso stesso non supererà in lunghezza 1/3 del fronte del fabbricato, questo non sarà considerato per la definizione del piano di spicco e conseguentemente dell'altezza massima.

MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DEI FRONTI DEGLI EDIFICI



- Piano virtuale -----
- Altezza di fronte consentita ↑ H ↓
- Livello naturale del terreno —————
- Ex livello naturale del terreno -----
- Piano di spiccato -----



- 14.03. If = Indice di fabbricabilità fondiaria
E' il volume massimo, espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria.
L'indice di fabbricabilità fondiaria si applica nel caso di aree in cui è ammesso l'intervento edilizio diretto.
- 14.04. It = indice di fabbricabilità territoriale
E' il volume massimo, espresso in metri cubi, costruibili per ogni metro quadrato di superficie territoriale.
L'indice di fabbricabilità territoriale si applica nel caso di aree la cui edificabilità è subordinata ad un piano esecutivo di grado subordinato.
- 14.05. L = lunghezza dei fronti
Con tale termine si definisce la lunghezza massima della parte, una o più, dello stesso edificio che siano architettonicamente riconoscibili, intendendosi come tali quelle individuabili come entità volumetrica autonoma.
- 14.06. Lotto minimo
Per lotto minimo si intende la superficie fondiaria o territoriale minima da destinare all'insediamento di attività produttive o all'edificazione in generale per una corretta utilizzazione del suolo e gestione urbanistica.
- 14.07. Opere di urbanizzazione
Sono opere di urbanizzazione primaria:
- le strade a servizio degli insediamenti;
 - i percorsi pedonali;
 - gli spazi di sosta e di parcheggio;
 - la rete idrica, di fognatura, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del telefono;
 - la pubblica illuminazione;
 - gli spazi di verde attrezzato.
- Sono opere di urbanizzazione secondaria:
- gli asili nido e le scuole materne;

- le scuole d'obbligo;
- le attrezzature collettive civiche;
- le attrezzature collettive religiose;
- gli spazi per il verde pubblico attrezzato;
- gli spazi per il verde pubblico sportivo e gli impianti relativi.

14.08. Rc = rapporto di copertura

La percentuale della superficie coperta rispetto alla superficie fondiaria.

14.09. Sc = superficie coperta

E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le superfici interessate dal volume dell'edificio con l'esclusione degli sporti di gronda.

14.10. Sf = superficie fondiaria

Si riferisce ad un'area a destinazione omogenea di zona, sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di intervento edilizio diretto, successivo o meno ad un piano esecutivo di grado subordinato, ed è comprensiva di quelle aree per l'urbanizzazione primaria non indicate nella planimetria del P.R.G. ma previste parametricamente dalle norme.

La superficie fondiaria è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità dal P.R.G. o da eventuali piani esecutivi di grado subordinato.

14.11. Sm = superficie minima di intervento

E' l'area minima richiesta per un intervento edilizio diretto o per la pianificazione esecutiva di grado subordinato: nel primo caso rappresenta il lotto minimo edificabile, nel secondo caso l'unità minima insediativa indicata espressamente dalle planimetrie o parametricamente dalle norme.

14.12. St = superficie territoriale

Si riferisce ad un'area a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di piani di grado subordinato ed esecutivi.

Essa è comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria e di quelle per l'urbanizzazione secondaria che fosse necessario recepire nel corso dell'attuazione.

La superficie territoriale va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità di accesso perimetrale

all'area indicata dal P.R.G. e al lordo delle strade esistenti o previste dal P.R.G. internamente all'area.

14.13. Su = superficie utile

E' la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra misurata al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, vani ascensori, scale, ecc.)

Dal computo della superficie utile sono esclusi i porticati ad uso pubblico. Negli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. sono pure esclusi dal computo della superficie utile da calcolare per una eventuale ricostruzione: le superfetazioni, i locali ricavati dalla copertura di cortili, le tettoie e le logge murate, le costruzioni provvisorie ed in precario e le costruzioni abusive.

14.14. Vf = volume del fabbricato ai fini dell'applicazione degli indici urbanistici

E' il volume dell'edificio emergente dal terreno, considerato allo stato naturale, o dal piano di spiccato qualora questo sia ricavato a livello inferiore, ivi comprese logge rientranti e balconi chiusi su cinque lati.

Sono esclusi dal volume i porticati liberi al piano terreno, eccettuati i vani per scale, ascensori o portinerie.

14.15. Vt = volumi tecnici

I volumi tecnici sono costituiti da porzioni dell'edificio destinate a soddisfare esigenze di carattere tecnico, relative alla funzionalità dei servizi o degli impianti tecnologici ubicati nell'edificio stesso (vani ascensori, serbatoi dell'acqua, canne fumarie o simili)

I volumi tecnici non sono soggetti alle norme di zona come definite nei successivi articoli.

Analogamente non sono soggette al rispetto delle norme di zona la realizzazione di rivestimenti esterni a scopo di isolamento termica (cappotti termici) per gli edifici esistenti autorizzati anteriormente all'entrata in vigore della 30 aprile 1976 n°373.

14.16. Vu = volume utile complessivo

E' la somma dei volumi calcolati moltiplicando la Su e le rispettive altezze lorde interne.

ART. 15. DISTANZE MINIME DEI FABBRICATI DAI CONFINI DI PROPRIETÀ

Per le costruzioni, fatti salvi i casi espressamente previsti dalle presenti norme o dai piani esecutivi di grado subordinato, la distanza dal confine non potrà essere minore della metà di quella stabilita al successivo articolo 16.

E' ammessa la costruzione in aderenza al confine di proprietà se preesiste parete o porzione di parete non finestrata o in base alla presentazione di un progetto unitario per i fabbricati da ristrutturare o da realizzare in aderenza.

E' inoltre ammessa la costruzione a distanza dal confine, inferiore a quella prevista dalle presenti norme nel caso di apposita scrittura privata firmata dal proprietario finitimo, con la quale venga in ogni caso garantito il rispetto delle distanze minime previste tra i fabbricati.

Le distanze dai confini si misurano al netto dei balconi, delle scale e delle gronde dei tetti con aggetto non superiore a ml. 1.20.

ART. 16. DISTANZE MINIME TRA I FABBRICATI

Nell'ambito delle diverse zone la distanza tra i fabbricati è stabilita in ml. 10.00 e pari all'altezza del fronte dell'edificio da costruire se questa supera il ml. 10.00 salvo le diverse prescrizioni stabilite per le singole zone.

Sono ammesse distanze inferiori fino ad un massimo del 20% nel caso di zone soggette a piani esecutivi di grado subordinato per comprovanti motivi tecnici di organizzazione urbanistica.

ART. 17. DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DA OSSERVARE NEI CONFRONTI DEL LIMITE DELLE STRADE INTERNE ALLE AREE DI SVILUPPO URBANO

17.01. Nell'ambito delle aree per insediamenti a prevalenza residenziale, delle aree per attrezzature e servizi pubblici, delle aree per attività turistico - ricettiva, delle aree per attività produttive e delle aree per impianti a servizio dell'agricoltura, le distanze minime delle strade esistenti (con esclusione della viabilità a fondo cieco, al servizio dei singoli edifici o insediamenti) sono le seguenti:

a) m. 5 per strade di larghezza inferiore ai m. 7;

b) m. 7,50 per strade di larghezza compresa fra i 7 e i 15 m.;

c) m. 10 per strade di larghezza superiore a m. 15.

17.02. Da strade esistenti sono ammesse distanze inferiori nel caso di zone soggette a piani esecutivi di grado subordinato per comprovati motivi tecnici di organizzazione urbanistica.

17.03. Nel caso di ampliamento di edifici esistenti è possibile derogare alla distanza minima dalle strade purché l'ampliamento non si avvicini al ciglio della strada più dell'edificio esistente.

17.04. La distanza delle costruzioni da osservare dalle strade di progetto, e da potenziare sono generalmente indicate graficamente in cartografia, in mancanza di questa indicazione per le strade di categoria compresa tra la 1^a e la 4^a valgono le larghezze come fissate nella Tabella "C" del D.P.G.P. n. 909 d.d. 03/02/1995 e s.m. per le altre strade valgono le distanze come previste per la 4^a categoria ridotte al 50%.

ART. 18. TIPOLOGIE EDILIZIE

18.01. Il P.R.G. distingue nelle zone residenziali tre tipi di tipologie edilizie:



a) mono o bifamiliare: si tratta di costruzioni isolate, costituite da una o due unità abitative aggregate;



b) in linea o a schiera: si intendono edifici a struttura seriale contenenti più di due abitazioni, nei quali ogni alloggio può comunicare direttamente con l'esterno o attraverso anditi comuni (case a corte aperta, chiusa, o a "L");



c) a blocco: si intendono tutte le altre costruzioni plurifamiliari nelle quali gli alloggi comunicano con l'esterno esclusivamente mediante anditi comuni (condomini, case a grappolo, ecc.).

18.02. Il P.R.G. distingue nelle zone produttive o commerciali due tipi di tipologie edilizie



a) tradizionale: si tratta di edifici compatti con coperture a più falde dove viene integrata la

residenza dell'imprenditore con la sede produttiva dell'azienda;



b) a capannone: si tratta di edifici realizzati normalmente in prefabbricato con elementi seriali in C.L.S. o precompresso, caratterizzati dall'aggregazione di elementi di semplice geometria.

18.03. Quando il simbolo indicante la tipologia edilizia appare in nero su sfondo bianco questa è da ritenersi proposta, se il simbolo risulta in bianco su sfondo nero, la stessa è da considerarsi esclusa.

ART. 19. EDIFICIO SOGGETTO A DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE

Sono considerati edifici soggetti a demolizione senza ricostruzione quei manufatti esistenti che in considerazione del loro degrado edilizio ed architettonico pregiudicano la sicurezza pubblica e/o quei manufatti situati in posizione tale da costituire grave pregiudizio alla realizzazione di infrastrutture pubbliche o al disegno urbanistico complessivo del piano, per i quali si prescrive la demolizione senza ricostruzione. Per questi edifici sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione senza aumento di volume.

ART. 20. SERRE

20.01. Sono da considerare serre gli impianti formati da materiale stabilmente infisso al suolo, di tipo prefabbricato, o eseguiti in opera e destinati esclusivamente alla coltivazione del terreno e allo svolgimento di colture specializzate, per le quali risultino necessarie condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente.

20.02. La realizzazione di serre può avvenire solo nelle aree a servizio dell'agricoltura e nelle zone agricole primarie, secondarie e sono subordinate al rilascio di DIA purché sussistano le seguenti condizioni:

- a) il materiale adoperato consenta il passaggio della luce;
- b) l'altezza massima non superi i m. 3 in gronda e m. 6 al culmine;
- c) le distanze minime non siano inferiori a:

- m. 5 dai fabbricati esistenti sul fondo;
- m.10 da tutti i fabbricati;
- m. 5 dal confine;
- m. 5 dal ciglio delle strade pubbliche di larghezza inferiore a m. 7;
- m. 7.5 dal ciglio delle strade di larghezza compresa tra i 7 e i 15 m.;
- m.10 dal ciglio delle strade di larghezza superiore a m.15.

20.03. Non è stabilita una distanza minima fra serra e serra.

20.04. Le serre possono essere realizzate dietro impegno a non modificare la destinazione del manufatto. Le serre disciplinate dal presente comma costituiscono a tutti gli effetti costruzione.

20.05. Tutto quanto non è richiamato esplicitamente nel presente articolo può essere regolamentato dalle Amministrazioni Comunali all'interno del proprio Regolamento Edilizio

TITOLO SECONDO

NORMATIVA PER L'UTILIZZO DELLA CARTA DI SINTESI GEOLOGICA

PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

CAPITOLO I

ART. 21. OBIETTIVI GENERALI DELLE TAVOLE DI SINTESI DEL SISTEMA GEOLOGICO

Il Piano Urbanistico Provinciale Variante 2000 in attuazione dei propri principi pianificatori e normativi ha previsto il raggiungimento della sistematizzazione delle indagini territoriali a carattere geologico e la Delibera di Giunta Provinciale n. 2813 dd. 23 ottobre 2003 ha approvato la nuova Carta di Sintesi Geologica e le relative Norme di Attuazione.

Per il comune di Faver si fa riferimento alle Sezioni 60030 - 60040 - 43150 - 43160 attualmente in vigore e alle loro future possibili modifiche.

La sua efficacia decorre dal giorno 3 dicembre 2003 giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R. che vengono fatte proprie dal PRG di Faver.

Gli interventi sulle singole aree sono disciplinati dalle Norme di attuazione della P.A.T. a cui si fa esplicito riferimento, fatto salvo il successivo articolo per il "recupero dei muri a secco per terrazzamento agricolo".


ART. 22. RECUPERO DEI MURI A SECCO PER TERRAZZAMENTO AGRICOLO

Nelle aree del territorio comunale situate alle quote meno elevate può essere presente la pratica del terrazzamento del versante per lo sfruttamento agricolo, in specie per la coltivazione della vite. Tale usanza si sviluppa mediante la costruzione di muri a secco, in genere di piccole dimensioni che, a volte, possono raggiungere qualche metro di altezza.

La vetustà di questi manufatti, unita alla scarsa attenzione prestata al drenaggio a tergo dell'opera ed alla diminuita manutenzione legata alla minore importanza economica assunta dall'agricoltura, ha causato in questi tempi il crollo di porzioni delle murettature.

Ove la breccia non superi 2.5 m di altezza e 6 m di lunghezza, oppure 2.0 di altezza e 10 m di lunghezza, il terreno a monte del muro non eserciti spinte attive, non vengono realizzati sbancamenti o modifiche della situazione primitiva, ma si operi esclusivamente al fine del ripristino di quest'ultima, nelle aree geologicamente sicure ed a controllo geologico, non si ritiene necessaria la stesura di una relazione geologico-geotecnica da parte del geologo, ma si reputa sufficiente il controllo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale in fase di realizzazione dell'opera.

La ricostruzione della parte di muro crollata dovrà essere effettuata secondo il metodo originario o, se si volesse usare il calcestruzzo, sarà necessario l'adeguamento della struttura ai criteri di sicurezza attualmente in vigore, con la disposizione di un sistema drenante a tergo del muro ricostruito come dallo schema sotto riportato e la realizzazione di luci di scarico disposte a diverse altezze.



- 1) Impermeabilizzazioni
- 2) Tessuto non tessuto
- 3) Materiale drenante
- 4) Terreno di riempimento costipato
- 5) Tubo di drenaggio collegato alla rete di smaltimento delle acque bianche

TITOLO TERZO

SISTEMA AMBIENTALE : DIVISIONE IN AREE DEL TERRITORIO COMPRESORIALE

CAPITOLO I

AREE DI CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO

ART. 23. AREE DI TUTELA AMBIENTALE

23.01. Nelle tavole del sistema ambientale sono indicate, con apposita simbologia , le aree dove la tutela ambientale è esercitata dalla P.A.T. a norma della legislazione vigente in materia. Si tratta di aree naturali o trasformate dall'opera dell'uomo caratterizzate da singolarità geologica, florifaunistica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio e per il loro significato formale e colturale o per il loro valore di civiltà.

28.02. Nelle aree predette la tutela si attua, oltre che secondo le disposizioni delle presenti norme di attuazione, nelle forme e con le modalità previste dalla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio da esercitare in conformità agli appositi criteri contenuti nella relazione illustrativa; ulteriori criteri potranno essere definiti con deliberazione della Giunta Provinciale.

ART. 24. AREE DI RILEVANZA AMBIENTALE

24.01. Il P.R.G. individua con apposita perimetrazione le aree di rilevanza ambientale, finalizzate alla conservazione e valorizzazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna attraverso il mantenimento e la ricostruzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso la loro controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.

24.02. Le aree di rilevanza ambientale si suddividono in :

- a) **aree soggette a progetti di salvaguardia e valorizzazione ambientale;**
- b) **aree soggette a Piano Attuativo a valenza ambientale.**

24.03. Nelle aree di cui alla lettera a) la tutela si attua mediante il mantenimento e la valorizzazione dei valori formali e delle qualità paesistiche dei siti descritte negli allegati e nel rispetto dei criteri appresso definiti. Per una migliore attuazione delle finalità sopraccennate si prescrive ai comuni interessati la predisposizione di progetti di salvaguardia e valorizzazione ambientale .
Criteri per la progettazione nelle aree di rilevanza ambientale:

- a) dovranno essere evitati quanto più possibile attraversamenti di infrastrutture nella zona considerata; qualora ciò non possa essere evitato si dovranno prevedere accorgimenti tali da limitare al minimo l'impatto rispetto alle caratteristiche orografiche e vegetazionali del sito;
- b) dovrà essere salvaguardata e valorizzata la coltura agricola nel rapporto consolidato con gli eventuali spazi non coltivati o edificati. In particolare modo per le aree boscate dovrà essere evitato l'esbosco a raso e la monocoltura potranno essere recuperate ad uso agricolo eventuali aree un tempo coltivate ed ora boscate;
- c) eventuali attività di tipo edificatorio, qualora ammesse, dovranno essere realizzate modificando il meno possibile l'andamento naturale del terreno e comunque inserendosi armoniosamente nel paesaggio, rispettandone le modalità di insediamento, le tipologie edilizie e dei materiali. E' comunque ammessa la manutenzione dei volumi edilizi e dei manufatti esistenti nel rispetto delle caratteristiche e dei materiali tradizionali della zona;
- d) è ammessa la realizzazione di nuovi elementi per la fruizione pedonale pubblica.

24.04. I progetti di salvaguardia e valorizzazione ambientale dovranno assolutamente escludere l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, o le specie floristiche spontanee e faunistiche selvatiche nelle aree non coltivate.

- 24.05. Fino a quando non saranno redatti i progetti di cui al presente articolo, nelle aree ricadenti nelle zone di rilevanza ambientale e culturale valgono le disposizioni urbanistiche di piano, con la sola limitazione dell'assoluta inedificabilità di nuove costruzioni, ad esclusione dell'ampliamento degli edifici esistenti.
- 24.06. Nelle aree di cui alla lettera b) la salvaguardia e la valorizzazione ambientale si attua tenendo conto dei criteri sopracitati e delle disposizioni generali per i Piani Attuativi.

ART. 25. AREE DI RECUPERO AMBIENTALE

- 25.01. Il P.R.G. individua con apposita simbologia sulla cartografia del sistema ambientale, le aree di recupero ambientale. In tali zone il P.R.G. si attua attraverso i progetti di recupero ambientale, secondo le disposizioni in vigore ai sensi dell'art. 7 delle Norme di attuazione del P.U.P.
- 25.02. Tali progetti indicheranno gli interventi diretti al recupero delle aree degradate comprese nei perimetri e alla loro integrazione nel contesto ambientale, paesistico e funzionale del territorio.
- 25.03. Le aree riportate nel Piano sono puramente indicative e il progetto di recupero ambientale può discostarsene estendendo o restringendo l'area a secondo delle necessità progettuali, sempre e comunque nel limite delle tematiche affrontate nel progetto di recupero ambientale.
- 25.04. Laddove il degrado è in corso a seguito di attività in esercizio (cave, depositi, discariche, ecc.) l'azione di recupero consiste nel realizzare le opere di mitigazione degli impatti negativi che esse provocano.
- 25.05. Qualora un'area di recupero ambientale sia situata all'interno di un'area progetto o soggetta a piano attuativo, potrà essere progettata e realizzata anche in stralcio alla pianificazione subordinata.

CAPITOLO II

AREE CON VALENZA STORICO CULTURALE ARCHITETTONICA

ART. 26 AREE DI RISPETTO STORICO, AMBIENTALE E PAESISTICO DEL PRG RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI STORICI

26.01. Il P.R.G. riporta se esistenti con apposita simbologia nelle tavole del sistema ambientale le aree i siti, e i manufatti di rilevanza storico culturale, così suddivise:

- a) aree di rispetto storico ambientale e paesistico del P.R.G. relativo agli Insediamenti Storici;
- b) edifici e manufatti accessori di rilevanza culturale con l'indicazione del numero progressivo dell'elenco per comuni;
- c) siti di rilevanza culturali con l'indicazione del numero progressivo dell'elenco per comuni;
- d) area di Tutela indiretta ai sensi L. 1089/1939 ora modificata con D.lgs. 22/01/04 n.42.

26.02. Sugli edifici, i manufatti e le aree di rilevanza culturale individuati dal P.R.G. di cui alle lettere a) b), valgono le indicazioni di dettaglio così specificate:

- a) aree di rispetto storico ambientale e paesistico del P.R.G. relativo agli Insediamenti Storici;
- b) edifici sparsi: vedi allegato " I " alla relazione, schedatura edifici sparsi e Norme di Attuazione del P.R.G. relativo agli Insediamenti Storici come precisato nella scheda;
- c) manufatti accessori: vedi allegato " I " alla relazione;

26.03. I siti di rilevanza culturale di cui alla lettera c) indicati in maniera simbolica dal P.R.G., hanno un'importanza per il significato storico e ambientale, e anche per la particolare struttura e conformazione della stessa natura del terreno o del sottosuolo.

26.04. Tali elementi, se non inseriti in un Piano Attuativo o in progetti di recupero, devono essere salvaguardati e valorizzati. In queste aree è vietata qualsiasi

alterazione del suolo e del sottosuolo se non per la salvaguardia degli stessi.

26.05. Sulle aree soggette a Tutela indiretta valgono le disposizioni di cui alla L. 1089/1939 ora modificato con D.lgs.22/01/04 n.42.

ART. 27. AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

27.01. Le disposizioni relative alle aree di valenza storico - archeologica ubicate nel territorio comprensoriale sono sottoposte alle disposizioni contenute nel presente articolo, in sintonia con quanto enunciato dalla legge n.1089/39 ora sostituita con D.lgs.22/01/04 n.42.

Fra le suddette aree di valenza storico - archeologica vanno comprese non solo quelle il cui interesse è stato notificato ai sensi della legge suddetta, ma anche quelle caratterizzate da giacimenti archeologici individuati e tuttavia non totalmente conosciute nella loro esatta estensione o addirittura non ancora sottoposte ad indagini scientifiche.

27.02. Ferme restando le normative di cui alle leggi nazionali e provinciali, le modalità di salvaguardia e di valorizzazione delle aree archeologiche possono essere definite da progetti esecutivi formulati dagli Enti locali, concordati ed autorizzati dal competente Servizio beni culturali ufficio beni archeologici della Provincia Autonoma di Trento.

27.03. Fino all'entrata in vigore dei progetti di cui al precedente comma, nelle aree in cui è indicato il valore archeologico sono ammesse le seguenti attività:

a) nelle zone archeologiche con grado di tutela 01 sono possibili soltanto le attività di ricerca e di scavo archeologico, lo studio ed il restauro delle strutture rinvenute nonché gli interventi di valorizzazione per migliorare e valorizzare la fruizione pubblica, attuati dal competente Ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento in attuazione del D.P.R. 1.11.1973 n.690 o dagli Istituti Scientifici da questo autorizzati ai sensi del cap. V della legge 1 giugno 1939 n. sostituita dal D.lgs. 22/01/04 n.42.

In queste aree non è ammessa la presenza di infrastrutture estranee alla natura stessa del sito, a meno che ciò non sia preventivamente concordato con il suddetto Ufficio Beni Archeologici.

b) nelle zone archeologiche con grado di tutela 02 oltre alle attività indicate al precedente paragrafo è possibile l'utilizzazione del suolo secondo le prescrizioni indicate nel sistema insediativo e produttivo del P.R.G. con la sola condizione che:

- ogni attività che comporta scavi meccanici, movimenti di terra o modifiche agrarie, deve essere preventivamente segnalata all'Amministrazione Comunale, la quale informerà, con almeno 90 giorni di anticipo sulla data di esecuzione, il competente Ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento per premettere l'effettuazione di sopralluoghi da parte dei tecnici e l'individuazione delle prescrizioni e delle cautele operative che l'indizio di volta in volta richiede;

c) per le zone archeologiche con grado di tutela 03 non sussistono particolari disposizioni di tutela con la conseguente attuazione diretta di tutte le indicazioni urbanistiche previste dal P.R.G. pratica di tutte le attività previste dal P.R.G., ferme restando le norme di cui ai punti 27.01 e 27.04.

Rimane inteso che trattandosi di una potenziale area di interesse archeologico ogni attività di trasformazione del sito va eseguita con particolari attenzioni a tutti quegli indizi che possono rientrare negli interessi di cui all'art. 1 della legge 1 giugno 1939 n.1089 ora modificato con D.lgs. 22/01/04 n.42 sommariamente indicati nel successivo punto 27.04 del presente articolo.

27.04. Su tutto il territorio comprensoriale rimangono sempre e comunque in vigore le disposizioni statali e provinciali circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse archeologico.

ART. 28. VERDE PRIVATO DA TUTELARE

28.01. Nelle tavole 1:2.000 del sistema insediativo e produttivo sono indicate con apposita simbologia le aree a verde privato da tutelare per gli edifici esistenti all'interno di tali aree è previsto l'ampliamento per una sola volta nella misura del 20%.

28.02. Le aree agricole o ortive, interne agli abitati esistenti o ubicate ai margini di essi, destinate a verde privato da tutelare, sono vincolate allo stato di fatto.

28.03. Dette aree devono restare inedificate e possono essere modificate esclusivamente per tipo di coltura o trasformate in aree a verde (giardini e parchi attrezzati) di uso privato, condominiale o pubblico è ammessa l'installazione o la costruzione di attrezzature sportive non coperte di uso privato.

ART. 29. VIABILITÀ' STORICA

29.01. E' costituita dalla trama di viaria di collegamento del tessuto insediativo antico (impianto catasto austroungarico) esterna agli insediamenti storici.

29.02. I residui materiali di tali tracciati (muri di sostegno, pavimentazioni stradali, ponti, linee di difesa, trincee, ecc.) pur non evidenziati nelle carte di piano vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della testimonianza storica.

29.03. Il presente articolo si applica su tutto il territorio comprensoriale ad esclusione delle zone soggette al P.R.G. relativo agli Insediamenti Storici.

CAPITOLO III

AREE CON VALENZA PAESISTICO AMBIENTALE

ART. 30. BIOTOPI

- 30.01. Si considerano biotopi di interesse ambientale culturale e scientifico le zone umide che presentano importanti funzioni per la salvaguardia del regime e della qualità delle acque che costituiscono fonte di alimentazione o luogo di riproduzione e di sosta per gli uccelli acquatici nel periodo delle migrazioni, o che costituiscono presenze di particolari entità florofaunistiche; inoltre quelle aree nelle quali l'habitat è ottimale per la vita di specie animali e vegetali di particolare interesse naturalistico delle quali si voglia evitare l'estinzione. Sono pertanto aree di rilevante interesse, la cui salvaguardia ha lo scopo di conservare o ripristinare l'equilibrio ecologico - ambientale.
- 30.02. I biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico sono regolamentati dalla L.P. 23 giugno 1986 n° 14 "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico" e successive modifiche ed integrazioni.
- 30.03. Il P.R.G. individua con apposita simbologia i biotopi di rilevanza provinciale, e quelli di rilevanza comprensoriale con le relative aree di tutela parziale.
- 30.04. L'individuazione dei biotopi di interesse provinciale, la delimitazione dei loro confini e la definizione dei relativi vincoli di tutela sono effettuate con deliberazione della Giunta Provinciale in base al disposto dell'art. 15 della L.P. 28/88 che ha modificato la L.P.14/86.
- 30.05. Tali disposizioni prevalgono sulle previsioni urbanistiche del piano comprensoriale riportate nel sistema insediativo e produttivo.
- 30.06. La delimitazione dei biotopi di interesse provinciale non ancora approvati dalla G.P. riportati nel sistema ambientale ha il solo scopo di segnalare un futuro

vincolo di rispetto ambientale del biotopo di interesse provinciale. In questi perimetri si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 18 L.P. n° 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" di data 29/08/88.

30.07. Per ciascun biotopo di competenza comprensoriale, al fine di evitare l'alterazione diretta o indiretta degli elementi caratteristici che lo compongono, sono definiti i seguenti criteri di tutela:

a) area di tutela integrale;

b) area di tutela parziale.

30.08. Le aree di tutela integrale sono individuate nelle Tavole del sistema ambientale e nelle schede allegate alla relazione illustrativa. In tali aree è vietato ogni intervento che tenda a modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il Biotopo. E' altresì vietato depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere, operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno. E' vietato inoltre coltivare cave o torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente già concesse. Non sono ammesse recinzioni. E' ammesso e consigliato lo sfalcio da effettuarsi nei modi e nei tempi più opportuni per tutelare il sito ed è consigliato e consentito il taglio degli arbusti e delle essenze arboree che invadendo il sito potrebbero comprometterlo provocandone il progressivo interrimento.

30.09. Area di tutela parziale individuata sulle tavole del sistema ambientale.

In tale area non è consentita l'edificazione, i movimenti terra, il deposito materiali e la costruzione di qualsiasi manufatto ad esclusione delle opere di infrastrutturazione del territorio. Possono essere ammesse recinzioni eseguite con tecniche tradizionali esclusivamente in legno con un'altezza massima di m. 1.20. E' ammesso lo sfalcio da effettuarsi nei modi e nei tempi più opportuni per tutelare il sito ed è consentito, previo parere del Servizio Forestale provinciale, il taglio degli arbusti che invadendo il sito potrebbero comprometterlo provocandone il progressivo interrimento e l'attuazione degli interventi previsti dal Piano forestale in vigore.

30.10. Nelle aree a biotopo di interesse comunale sono ammessi progetti di iniziativa comunale contenenti i

provvedimenti di salvaguardia e di valorizzazione del biotopo, sentito il Servizio Parchi e C.N. (PAT).

ART.31. PROCEDURE PER INTERVENTI IN AMBITO S.I.C.

31.01. Qualsiasi piano subordinato al P.R.G. e tutti i progetti che abbiano incidenza significativa sul Sito di importanza comunitaria IT3120046 "Prati di Monte" , ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente.

ART. 32. SUPERFICI LIQUIDE

32.01. Il P.R.G. riporta con apposita simbologia la delimitazione dei laghi e dei corsi d'acqua. Eventuali torrenti non indicati in cartografia sono comunque assoggettati alla presente normativa.

32.02. Le rive dei laghi e dei corsi d'acqua sono di interesse pubblico e all'interno di tali zone sono possibili tutti gli interventi atti alla fruizione e al recupero del godimento da parte del pubblico.

32.03. Le opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, sono sempre ammesse ma devono essere costruite per le parti a vista con tecniche e materiali tradizionali, mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale e sempre nel rispetto dei criteri ambientali contenuti nella relazione illustrativa al P.U.P. " Appendice 2 " .

32.04. Gli interventi in tali aree sono regolamentati dalla L.P. 8 luglio 1976 n° 18 "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" e successive modifiche ed integrazioni e dal "Piano Tutela delle acque" di cui alle D.G.P. 32/33 dd.31/1272004.

ART. 33. INVASI IDRICI DI PROGETTO

33.01. Il P.R.G. delimita con apposito perimetro l'area di massimo invaso di progetto del bacino idrico della diga

di Valda. L'attuazione dell'invaso idrico di progetto spetta alla P.A.T. secondo la legislazione vigente.

- 33.02. All'interno del perimetro dell'invaso è ammessa solo la realizzazione delle opere e dei manufatti attinenti alla costruzione della diga di Valda, siano essi a carattere provvisorio o definitivi, compresa la viabilità di cantiere.
- 33.03. All'esterno dell'invaso e a monte dello stesso in prossimità dell'abitato di Piscine è prevista anche se non indicata in cartografia la costruzione di una briglia di contenimento che è da considerarsi integrante al progetto della diga di Valda.
- 33.04. Sono ammesse le opere per la realizzazione delle previsioni del P.R.G. con particolare riguardo alla viabilità prevista per il collegamento delle due sponde della Valle di Cembra all'altezza dei comuni di Grumes e Sover.
Per valutazioni di ordine idrogeologico o geotecnico derivanti dalla progettazione e localizzazione delle strutture della diga di Valda, la posizione del tracciato della trasversale della Valle di Cembra potrà subire adeguamenti e variazioni planimetriche anche esterne alle proprie fasce di rispetto.

ART. 34. AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI

- 34.01. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le aree di protezione dei laghi in cui gli interventi saranno diretti alla tutela e all'integrità delle zone poste lungo le rive dei laghi a fini di conservazione ambientale e di utilizzazione sociale dello stesso.
- 34.02. In tali aree sono consentiti interventi edilizi e urbanistici secondo le indicazioni contenute nelle tavole del sistema insediativo e produttivo e solo per destinazioni finalizzate al pubblico interesse, con esclusione di nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee.
- 34.03. Gli edifici esistenti, se non normati diversamente, nelle aree di protezione dei laghi potranno subire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento statico ed igienico, potranno inoltre essere ampliati nella misura massima del 10% del Vu. per motivi di ordine funzionale, l'ampliamento stesso

non dovrà comportare un avvicinamento della costruzione alla riva del lago .

ART. 35. AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA

- 35.01. Nelle zone di protezione di corsi d'acqua gli interventi saranno diretti alla tutela e all'integrità del quadro naturalistico esistente.
- 35.02. Nelle suddette aree, non evidenziate nelle tavole di piano, è vietata qualsiasi nuova costruzione lungo il corso dei fiumi e dei torrenti per una profondità di m. 10 dal confine esterno dell'area golenale, alluvionale e dagli argini.
- 35.03. Gli edifici ricadenti nella zona di protezione dei corsi d'acqua, possono essere ampliati, secondo le indicazioni contenute nei rispettivi articoli di destinazione urbanistica e dovranno rispettare quanto contenuto a pag. 158 punto 2.8 " Rive di fiumi e torrenti " contenute nell'appendice 2 della Relazione illustrativa al P.U.P. 1987.
- 35.04. Quanto precisato al punto 03, vale per tutti gli interventi edilizi ed urbanistici ammessi dal P.R.G. ricadenti nelle aree di protezione dei corsi d'acqua.

ART.36 AREA DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA PONCIACH

- 36.01 Nelle zone di protezione di corsi d'acqua gli interventi saranno diretti alla tutela e all'integrità del quadro naturalistico esistente.
- 36.02 Le fasce di rispetto del corso d'acqua come indicato in cartografia hanno una larghezza di m 10 dagli argini naturali del rio e non possono essere utilizzate per l'edificazione compresa l'edificazione interrata; in tali fasce, nel rispetto di tali norme, sono ammesse le seguenti realizzazioni:
- a) reti tecniche di interesse pubblico (fognature, canalizzazioni, pozzi, ecc.);
 - b) opere di regimazione e sistemazione dei torrenti;
 - c) le opere inerenti alla difesa e al consolidamento del suolo o del sottosuolo.
- 36.03 Gli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua possono essere ampliati una sola volta nella

misura massima del 10% del volume urbanistico, da computarsi sul sedime originario, della quota di edificio ricadente nella fascia di rispetto, comunque fino al raggiungimento dell'altezza massima consentita dalle indicazioni dei rispettivi articoli di destinazione urbanistica o, se più conveniente, con la sopraelevazione massima di cm 50.

- 36.04 Le zone indicate nelle fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile e della superficie fondiaria (sf), nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle zone contigue.

TITOLO QUARTO

SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO: DIVISIONE IN AREE DEL TERRITORIO COMPRENSORIALE URBANIZZATO, URBANIZZABILE E EXTRAURBANO

CAPITOLO I

PRESCRIZIONI PER IL TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

ART 37. PIANO REGOLATORE GENERALE A TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

37.01. Il P.R.G. relativo agli Insedimenti Storici è stato redatto ai sensi della L.P. 1/93 su apposite cartografie alle quali si rimanda per la puntuale individuazione degli interventi ammessi. Nelle tavole del P.R.G. in scala 1:2.000 sono indicati i perimetri e le aree di rispetto dei singoli centri storici, è indicata in maniera simbolica la presenza dei servizi pubblici da confermare.

ART. 38. NUCLEI DI EDILIZIA TRADIZIONALE

Sono aree totalmente o parzialmente edificate, interessate da case isolate o nuclei di edilizia rurale aventi pregio paesaggistico ambientale o costituenti memoria della tradizione insediativa locale che non sono state censite e inserite nel P.R.G. relative agli Insedimenti Storici. Tali nuclei di edilizia tradizionale potranno essere presi in considerazione e inseriti nel P.R.G. relativi agli Insedimenti Storici nelle future varianti e modificazioni dello stesso.

ART. 39. AREE RESIDENZIALI

39.01. Nei tessuti urbani di recente o nuova formazione il piano individua le seguenti classi tipologiche:

- a) area residenziale integrata;
- b) area residenziale di completamento;

c) area residenziale di nuova espansione.

- 39.02. Le tavole del sistema insediativo e produttivo in scala 1:2.000 individuano con apposita simbologia, per ogni edificio la tipologia di appartenenza a ciascuna di queste classi.
- 39.03. Nelle aree per insediamenti residenziali, salvo prescrizioni particolari contenute negli articoli specifici di zona, oltre alla residenza sono ammesse costruzioni destinate in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e sociali e culturali e amministrative, bar, ristoranti, alberghi, uffici pubblici privati e studi professionali ecc.
- 39.04. In ogni caso la sommatoria del volume utile destinato agli usi sopracitati non potrà superare il volume utile destinato alla residenza.
- 39.05. Sono ammesse attività produttive, artigianali con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste, e attività commerciali compatibili con i piani commerciali e comunali o comprensoriali. Il volume utile destinato a tali usi non potrà superare il volume utile destinato alle residenze.
- 39.06. L'uso edilizio di lotti residui o irregolari è consentito purché la superficie del lotto irregolare non sia inferiore del 20% della superficie minima del lotto prevista per le zone residenziali di completamento.
- 39.07. Per lotto residuo e irregolare si intende un lotto non modificabile, circondato da strade pubbliche o private esistenti, ferrovie, corsi d'acqua, rogge, ovvero da lotti già edificati e saturati.

ART. 40. AREE RESIDENZIALI INTEGRATE

- 40.01. Si tratta di aree situate nei pressi dei centri storici o sulle vie principali dell'abitato nelle quali si auspica la localizzazione di attività terziarie o quaternarie il riequilibrio degli spazi collettivi e la previsione di viabilità pedonale, secondo una visione unitaria e complessiva che tende alla qualificazione urbanistica dell'intera area. Ai piani terra la destinazione d'uso commerciale, artigianale purché non

molesta o dannosa e terziaria in genere deve essere prioritaria rispetto alle destinazioni d'uso residenziali, comunque consentite dalle presenti norme.

40.02. Per attività commerciali si intendono quelle attività previste negli specifici piani commerciali di iniziativa comprensoriale o comunale.

ART. 41. AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO

41.01. Sono aree a prevalenza residenziale, parzialmente o totalmente edificate in cui esistono le opere di urbanizzazione primaria.

41.02. I tipi di intervento ammessi nelle aree residenziali di completamento (oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovunque ammesse) riguardano:

- a) il risanamento statico ed igienico degli edifici residenziali;
- b) la ristrutturazione, anche integrale, con demolizione e ricostruzione, degli edifici esistenti e nel rispetto delle distanze e degli indici di zona;
- c) il completamento dell'edificio, secondo le prescrizioni specifiche in cartiglio;
- d) nuove costruzioni nel rispetto delle norme di zona e degli indici urbanistici ed edilizi.

41.03. Gli interventi di nuova costruzione, ammessi nelle aree residenziali di completamento, dovranno avere un lotto minimo di mq. 400.

ART. 41.10. RISANAMENTO STATICO ED IGIENICO

41.11. Il risanamento statico ed igienico degli edifici esistenti nelle zone residenziali di completamento comprende tutte le operazioni di riordino, consolidamento e ammodernamento degli edifici esistenti, con inserimento di elementi strutturali portanti, verticali e orizzontali, e redistribuzione interna dei vani abitabili e dei servizi. Gli aspetti esterni e la configurazione tipologica complessiva non possono essere alterati.

41.12. Sono ammessi incrementi di volume per gli edifici esistenti al momento dell'approvazione del P.R.G. per una sola volta, anche oltre gli indici di fabbricabilità di zona, del 20% nei modi e nelle forme specificate negli articoli seguenti, purché vengano rispettati gli allineamenti planimetrici con gli edifici circostanti.

41.13. Tali ampliamenti possono essere realizzati con un limite di altezza eccedenti quelle previste per le singole zone fino ad un massimo di cm. 50.

41.14. Gli ampliamenti di edifici con altezza superiore alla massima consentita, possono essere effettuati per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio esistente, sempre nel rispetto degli ampliamenti massimi consentiti.

41.15. Gli ampliamenti in sopraelevazione sul sedime esistente sono sempre consentiti, nel rispetto delle condizioni soprarichiamate anche in deroga alle distanze dai confini fermo restando il rispetto della distanza fra fabbricati.

41.16. Tutti gli interventi ammessi nel presente articolo dovranno armonizzarsi nell'uso dei materiali costruttivi.

Nei progetti vanno indicati gli elementi ed i volumi incongrui da eliminare, il miglioramento degli accessi, gli spazi privati di interesse pubblico.

ART. 41.20. RISTRUTTURAZIONE

41.21. La ristrutturazione anche integrale degli edifici ammette la demolizione parziale o totale dell'edificio e la ricostruzione di esso nei volumi e nelle altezze preesistenti.

41.22. Nella ristrutturazione si dovranno rispettare gli allineamenti planimetrici, le distanze nei confronti del limite delle strade, le distanze minime fra i fabbricati e le distanze minime dai confini di proprietà.

41.23. Le ristrutturazioni possono essere eseguite anche con disegno totalmente diverso dall'esistente sempre nel rispetto di quanto precisato nel precedente punto.

41.24. Se più favorevole la ricostruzione potrà essere effettuata seguendo le prescrizioni specifiche in cartiglio.

ART. 42. PRESCRIZIONE SPECIFICA IN CARTIGLIO PER LE AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Le tavole del sistema insediativo e produttivo riportano per ogni singola area o gruppo di aree le modalità di intervento individuata negli appositi cartigli. Nelle aree prive di apposito cartiglio si applicano le previsioni delle aree finitime a destinazione omogenea. In mancanza di cartiglio valgono i parametri di seguito specificati.

- a) altezza max del fabbricato: 8,50 ml.;
- b) indice di fabbricabilità fondiaria (if.): 1,5 mc./mq.;
- c) tipologia: mono o bifamiliare;
- d) manto di copertura: secondo il materiale e il colore prevalente nella zona;
- e) lunghezza max dei fronti: nessuna limitazione;
- f) direzione del colmo: secondo l'orientamento prevalente della zona.

ART. 43. AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE

43.01. Si tratta di zone attualmente libere, nelle quali è prevista una nuova edificazione con le destinazioni d'uso ammesse all'articolo 39 delle presenti norme.

43.02. In queste zone il P.R.G. si attua dove presente nel rispetto delle prescrizioni specifiche del cartiglio.

43.03. Dove è prevista dal P.R.G. la formazione di piani esecutivi, in attesa della loro approvazione, per gli edifici esistenti all'approvazione del P.R.G. nelle zone residenziali di nuova espansione sono consentiti ampliamenti nei limiti delle volumetrie e delle altezze derivanti dall'approvazione delle prescrizioni specifiche in cartiglio delle singole zone rispettando le distanze tra edifici, dai confini e dalle strade stabilite dalle presenti norme. Detti ampliamenti non potranno comunque eccedere la misura di 400 mc.

ART. 44. AREE PER ATTIVITÀ' ALBERGHIERA

- 44.01. Sono aree destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere esistenti o da realizzare tramite ampliamenti o nuove costruzioni.
- 44.02. Per attrezzature ricettive ed alberghiere si intendono quelli insediamenti a carattere turistico come definiti dagli artt. 2 e 3 della L.P. 15/05/2002 n.7 e s.m..
- 44.03. Nelle aree per attività alberghiere l'edificazione è ammessa nel rispetto delle prescrizioni specifiche del cartiglio di zona.
- 44.04. Nelle aree destinate ad attività alberghiere prive di cartiglio l'edificazione è consentita con le seguenti prescrizioni:
- indice di fabbricabilità fondiaria, non superiore a 3 mc./mq.;
 - rapporto di copertura max 40%;
 - spazi di parcheggio come disposto dalla D.G.P. n° 1559 d.d.17/02/1992 e s.m.;
 - altezza massima = 12 ml.
- In ogni caso vanno rispettati gli allineamenti planimetrici le distanze dal limite delle strade, le distanze minime tra i fabbricati e le distanze minime dai confini di proprietà.
- 44.05. Nelle aree alberghiere ricadenti all'interno delle aree di protezione dei laghi è esclusa qualsiasi nuova costruzione.
E' ammesso l'ampliamento degli alberghi esistenti al solo fine di garantirne la funzionalità nel limite del 20% del volume utile (Vu). Tale ampliamento non potrà avvicinarsi alla riva del lago.
- 44.06. Edifici di destinazione diversa ricadenti nelle aree alberghiere potranno essere ampliati fino ad un massimo del 10%.

ART. 45. AREE PER COLONIA

45.01. Le aree a colonia sono individuate con apposita simbologia nelle tavole del sistema urbanistico in scala 1:2.000 e 1:5.000.

45.02. Gli interventi di adeguamento o miglioramento degli edifici e degli impianti esistenti non dovranno comunque superare il 20% delle volumetrie esistenti e potranno essere attuati attraverso intervento edilizio diretto.

45.03. L'ampliamento degli edifici precedentemente consentito dovrà comunque rispettare l'altezza massima degli edifici preesistenti.

45.04. Per le aree a colonia ricadenti nella aree di protezione dei laghi è esclusa qualsiasi nuova costruzione ad esclusione dell'ampliamento degli edifici esistenti al fine di garantire la funzionalità, nel limite massimo del 10% del Vu. Tale ampliamento non dovrà comportare un avvicinamento della costruzione alla riva del lago.

CAPITOLO II

SERVIZI E INTERVENTI PUNTUALI

ART. 46. AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO PROVINCIALE

- 46.01. Il piano individua in modo specifico e puntuale la localizzazione, con delimitazione particellare, delle aree per attrezzature e servizi pubblici di livello provinciale esistenti o di progetto.
- 46.02. Le tavole del sistema urbanistico individuano con apposita simbologia le diverse classi di appartenenza dei servizi pubblici di livello provinciale così suddivise:
- MS : Scuola media superiore e di formazione professionale;
- H : Centro ospedaliero.
- 46.03. In queste aree il P.R.G. si attua per intervento diretto con i seguenti indici e prescrizioni:
- a) rapporto di copertura : non maggiore di 50%;
 - b) altezza massima del fabbricato : 14 m.;
 - c) spazi di parcheggio come disposto dalla D.G.P. n° 1559 d.d.17/02/1992 e s.m.;
 - d) lunghezza max dei fronti ml.30.
- 46.04. Una percentuale del 20% di area non edificata sarà sistemata a verde.
- 46.05. Le aree per attrezzature e servizi pubblici di livello provinciale di cui al presente articolo, sono da considerare di pubblica utilità e soggette pertanto alle leggi in materia.

ART. 47. AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO COMPENSORIALE E LOCALE DA CONFERMARE

47.01. Il P.R.G. individua in modo specifico e puntuale la localizzazione, con delimitazione particellare, delle aree per attrezzature e servizi pubblici di livello comprensoriale e locale, esistenti che si confermano e di quelle destinate a servizi pubblici aggiuntivi situati nei tessuti urbani di antica origine o di recente formazione.

47.02. Le tavole del sistema insediativo e produttivo individuano con apposita simbologia diverse classi di appartenenza dei servizi pubblici di livello comprensoriale o locale da confermare così suddivise:

M : Scuola materna

Se : Scuola elementare

Sm : Scuola media inferiore

Ms : Scuola media superiore

A : Amministrativo (municipio e uffici pubblici in genere)

C : Cultura (centri civici, case della cultura, biblioteche ecc.)

Sp : Spettacolo (cinema , teatro , ecc.)

H : Sanità (poliambulatori, ambulatori medici, ecc.)

As : Assistenza (centri per anziani, edifici per l'assistenza sociale)

Ps : Pubblica sicurezza (P.S., C.C., VV.FF.)

Me : Mensa

Re : Religiosa

47.03. Le specificazioni indicate nelle cartografie di piano hanno valore di indicazione, è consentita, con deliberazione del Consiglio Comunale, una diversa utilizzazione purché compresa fra quelle citate al comma precedente, e nel rispetto degli standards urbanistici.

47.04. Nelle zone per attrezzature pubbliche da confermare sono consentiti ampliamenti di volume per gli edifici esistenti a destinazione pubblica, purché la costruzione complessiva non superi quella possibile dall'applicazione degli indici e prescrizioni per le aree per nuovi servizi pubblici di cui all'articolo successivo.

ART. 48. AREE PER NUOVI SERVIZI PUBBLICI

48.01. Il piano individua in modo specifico e puntuale la localizzazione, con delimitazione particellare nel tessuto urbano esistente o di progetto, delle aree per attrezzature e servizi pubblici di livello comprensoriale e locale, di nuova formazione.

48.02. Le tavole del sistema urbanistico individuano con apposita simbologia diverse classi di appartenenza dei servizi pubblici di livello comprensoriale o locale da confermare così suddivise:



attrezzature civili e amministrative: nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per istituzioni culturali, associative, assistenziali, ricreative, sanitarie e per la pubblica amministrazione;



attrezzature religiose: nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per il culto e ricreative;



attrezzature scolastiche e culturali: nelle quali è ammessa la costruzione di asili nido, scuole materne, elementari dell'obbligo, teatri, sale riunione, musei, biblioteche, impianti sportivi, ecc..

48.03. In mancanza di specificazione delle destinazioni d'uso, nelle aree per nuovi servizi pubblici l'utilizzazione è libera purché compresa fra quelle citate nel precedente comma.

48.04. In tali aree il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto con i seguenti indici e prescrizioni, salvo diversa indicazione del cartiglio:

a) rapporto di copertura non maggiore del 50%;

- b) altezza dei fabbricati : non superiore a m. 10,50;
- c) spazi di parcheggio come disposto dalla D.G.P. n° 1559 d.d.17/02/1992 e s.m.;
- d) lunghezza max dei fronti ml. 30.

48.05. Una percentuale del 20% di area non edificata sarà sistemata a verde.

48.06. Le aree per nuovi servizi pubblici di cui al presente articolo, sono da considerare di pubblica utilità e soggette pertanto alle leggi in materia.

ART. 49. AREE PER IMPIANTI SPORTIVI

49.01. Il piano individua in modo specifico sulle tavole del sistema urbanistico alla scala 1:2.000 la localizzazione puntuale degli impianti sportivi esistenti e di progetto, edificabili e non, distinguendo mediante apposito cartiglio.

49.02. Tali aree sono destinate al soddisfacimento delle esigenze ludico sportive nel significato più ampio di questo termine e verranno attrezzate secondo specifiche esigenze, riscontrate all'interno dei comuni e/o delle unità insediative di appartenenza.

49.03. In mancanza di apposito cartiglio, non è consentita l'edificazione ad eccezione di piccoli fabbricati legati alla fruizione ed alla manutenzione del verde, dei campi da gioco e delle attrezzature sportive, nonché di spogliatoi e servizi igienici che non superino 500 mc. e con un'altezza max di ml. 4.00.

49.04. Nelle aree con cartiglio, sono ammesse costruzioni ed impianti per lo sport (spogliatoi, ricoveri e depositi, locali di pronto soccorso, impianti tecnologici, palestre, sale polivalenti, piscine ecc.) secondo le indicazioni del cartiglio. Sono ammesse coperture pneumatiche stagionali le quali non vengono considerate costruzioni e pertanto non soggette agli indici urbanistici ed edilizi di cui all'art. 14.

ART. 50. VERDE PUBBLICO

Il piano individua in modo specifico e puntuale la localizzazione, con delimitazione particellare nel tessuto urbano esistente o di progetto, delle aree a verde pubblico.

Le aree a verde pubblico sono suddivise in tre diverse classi di appartenenza:

- a) VERDE ATTREZZATO;
- b) PARCO ATTREZZATO;
- c) PARCO BALNEARE.

ART. 50.10. VERDE ATTREZZATO

Le aree a verde attrezzato sono destinate alla creazione di giardini pubblici e parchi, integrati con zone attrezzate per il gioco lo svago e lo sport. Sono ammesse piccole attrezzature sportive non regolamentari, percorsi vita e pedonali, piste ciclabili e tutte le attività del tempo libero. In queste aree è ammessa la costruzione, per una sola volta, di ricoveri per attrezzi, locali legati alla manutenzione e fruizione del verde, spogliatoi e servizi igienici per un volume utile (Vu) non superiore a 200 mc. per un H max di ml. 4,00.

ART. 50.20. PARCO ATTREZZATO

Il piano perimetra nelle tavole del sistema urbanistico in scala 1:2.000, le aree che, per la loro intrinseca valenza ambientale morfologica e culturale, sono da valorizzare come bene ambientale irripetibile.

Tale valorizzazione passa attraverso un adeguato studio a carattere di dettaglio, tendente alla fruizione pubblica dell'area.

Lo studio definirà :

- a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione o al ripristino delle componenti naturali e dei relativi ecosistemi;
- b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla fruizione collettiva quali percorsi pedonali, piste ciclabili, spazi di sosta e per l'accensione di fuochi all'aperto ecc.. (con particolare

attenzione all'individuazione ed al recupero dei percorsi storicamente consolidati);

- c) la valorizzazione dei manufatti storico - culturali quali fontane, edicole votive, pavimentazioni, muri a secco, steccati, memorie della tradizione locale;
- d) gli interventi ammessi sugli edifici esistenti o la loro demolizione. Gli edifici esistenti possono essere destinati in tutto o in parte ad attività connesse con la fruizione collettiva della zona (bar, servizi igienici, spogliatoi).
- e) sono ammessi nuovi manufatti destinati alla fruizione pubblica per una cubatura max di 500 mc. H max 4,5 per tutta la zona compresa nel perimetro del parco attrezzato.
Fino a quando non sarà redatto lo studio di cui al presente articolo, nelle aree ricadenti all'interno del perimetro di parco attrezzato valgono le disposizioni urbanistiche di area, con l'esclusione di nuove costruzioni anche a destinazione agricola compresi gli ampliamenti.

50.33. Le aree a parco balneare non inserite all'interno dei perimetri dove è obbligatoria la formazione dei piani attuativi, tenuto conto degli obiettivi di cui al presente articolo, sono in ogni caso sottoposte ad una convenzione con le singole amministrazioni comunali, che valuteranno i costi e i benefici ambientali - economici dell'intervento, vietando gli interventi che modificano sostanzialmente il quadro ambientale dell'area. Tali interventi dovranno rispettare i seguenti indici urbanistici ed edilizi:

- a) rapporto di copertura: non maggiore dell'1%;
- b) indice di fabbricabilità fondiaria: 0,05;
- c) altezza max del fabbricato: 4 ml.

ART. 51. INTERVENTI PUNTUALI

51.10. All'interno degli abitati, centri storici compresi, e delle loro previste espansioni, il P.R.G. oltre alle aree per nuovi servizi pubblici, indica con apposita simbologia una serie di interventi puntuali comprendenti opere di interesse pubblico incidenti su aree, atte ad elevare il tono dell'ambiente fisico circostante e/o ad incrementare il livello di vita associata.

Detti interventi puntuali riguardano:

ART. 51.11. a) PIAZZA DA SISTEMARE E VALORIZZARE

Si tratta della sistemazione e valorizzazione di piazze esistenti da attrezzare mediante la creazione di aree di sosta e di ricreazione, con fontane e panchine, pavimentazione stradali, riordino della circolazione (veicolare, pedonale e ciclabile) e delle aree di parcheggio, illuminazione, piantumazioni arboree ecc.

ART. 51.12. b) NUOVA PIAZZA DA CREARE

Si tratta della formazione di nuove piazze da creare nei modi e nei metodi di cui al comma precedente e secondo le seguenti indicazioni:

- 1) la valorizzazione di assi forti commerciali da creare ex novo;
- 2) la realizzazione di parcheggi in superficie o sotterranei ai bordi o all'interno della nuova piazza da creare;
- 3) introduzione facoltativa di masse arboree compatte o di filari alberati all'interno o ai margini della piazza a fini paesaggistici;
- 4) operazioni di ritocco alla viabilità esistente in connessione con la piazza da creare.

ART. 51.13. c) CINTURAZIONE ARBOREA

Si tratta della realizzazione di filari alberati all'interno o all'esterno degli abitati a fini paesaggistici, in modo da creare una quinta verde. La cinturazione arborea dovrà essere realizzata utilizzando essenze indigene di tradizione locale o naturalizzate da lungo tempo, nel nostro paesaggio e secondo la caratteristica climatica, pedologica e di utilizzazione delle varie aree.

ART. 51.14. d) PUNTI DI VISTA E PANORAMICI

51.10. Si tratta della realizzazione o valorizzazione di punti di vista e sosta panoramici, da attrezzare con panchine

o altri elementi di arredo con la messa a dimora di masse arboree compatte o di filari alberati, per la fruizione pubblica dell'area e il godimento visivo delle bellezze naturali.

51.20. Tutti gli interventi puntuali di cui al presente articolo, costituiscono interventi di interesse pubblico da realizzare su aree pubbliche o da acquisire a pubblico demanio e da finanziare con risorse pubbliche, ma senza escludere il concorso di risorse private.

51.30. La progettazione degli interventi puntuali è a carico dell'ente locale o del comprensorio e la precisazione delle aree, se indicate simbolicamente dal piano, avviene in sede di piano esecutivo o di progetto dell'opera.

ART. 52. AREA CIMITERIALE

52.01. Le aree cimiteriali indicate con apposita simbologia, nel sistema insediativo e produttivo, sono adibite a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura.

52.02. L'attuazione delle aree cimiteriali avviene tramite l'osservanza del T.U. delle Leggi Sanitarie e del regolamento di polizia mortuaria; T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265, D.P.R. 10.9.1990 n. 235 e L.P. 3.2.1983 n. 2.

52.03. L'ampliamento delle aree cimiteriali, ove non indicato nelle tavole di piano, può sempre avvenire all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale, sempreché quest'ultime vengano ampliate contestualmente.

ART. 53. FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

53.01. Le tavole del sistema insediativo e produttivo riportano l'estensione delle fasce di rispetto cimiteriale ridotte al minimo previsto dalla normativa vigente. L'applicabilità di tale distanza di rispetto cimiteriale è possibile solo con l'approvazione, da parte dell'autorità competente, della delibera comunale di variazione della fascia medesima.

53.02. Le fasce di rispetto cimiteriale indicate con apposita simbologia, sono inedificabili ad eccezione di quanto segue:

- a) Gli edifici esistenti possono essere ricostruiti e ristrutturati, senza aumento di volume, nel rispetto delle destinazioni urbanistiche di zona;

CAPITOLO III

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 54. AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO

54.01. Il P.R.G. individua con apposita simbologia sulla cartografia in scala 1:2.000 le zone produttive del settore secondario di interesse provinciale, di interesse comprensoriale e locale destinate alle seguenti attività:

- a) produzione industriale e artigianale di beni;
- b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali;
- c) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- d) impianti ed attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti.

54.02. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse attività industriali, artigianali e di commercializzazione dei relativi prodotti.

54.03. Non sono consentiti, nelle zone per attività produttive del settore secondario, insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, ad eccezione di una sola unità residenziale per il custode o il titolare dell'azienda, per ciascun impianto o laboratorio, non eccedente i 400 mc. netti, e non potrà superare il 30% del volume urbanistico complessivo.

54.04. Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente, e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26/1/1987, n° 1-41/Legisl.)

54.05. All'interno delle aree produttive del settore secondario deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dalla D.G.P. n. 1559 d.d.17/02/1992 e s.m..

54.06. Nelle aree produttive del settore secondario soggette a piano attuativo o di riserva, l'amministrazione provinciale e comunale può riservare, fino ad un massimo del 15%, apposite aree per servizi e interventi puntuali nonché per servizi agli insediamenti produttivi.

ART. 55. AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE PROVINCIALE

55.01. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le aree produttive del settore secondario di interesse provinciale suddivise in:

- a) esistenti;
- b) di progetto;
- c) di riserva.

55.02. In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto o piani esecutivi di grado subordinato che dovranno attenersi alle prescrizioni specifiche in cartiglio e, se già approvati dalla Giunta Provinciale, alle prescrizioni dei piani guida redatti ai sensi all'art. 16 della L.P. 7 agosto 2003, n.7 Variante P.U.P. 2000

55.03. L'utilizzazione delle aree di riserva è possibile in base a nuove e documentate necessità produttive, non risolvibili nelle aree produttive esistenti e di progetto.
L'utilizzazione delle zone di riserva sarà autorizzata dalla Giunta Provinciale. Alle aree così autorizzate si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

55.04. Fino a quando non sarà autorizzata la loro utilizzazione, in base ad una pianificazione di livello subordinato riguardante l'intera area, nelle aree di riserva sono consentite attività che richiedono la costruzione di manufatti facilmente asportabili e tali comunque da consentire un uso produttivo del suolo, compreso quello agricolo.

ART. 56. AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE COMPENSIORIALE O LOCALE

- 56.01. Il P.R.G. individua con un'unica simbologia le aree produttive del settore secondario di interesse comprensoriale o locale, non distinguendole in funzione della loro valenza, comunale o sovracomunale, in tali aree il P.R.G. si attua normalmente attraverso piani esecutivi di grado subordinato che dovranno attenersi alle prescrizioni specifiche in cartiglio.
- 56.02. Nelle aree produttive esistenti o di completamento, di interesse comunale è previsto l'intervento edilizio diretto.
- 56.03. Le aree produttive del settore secondario di livello comprensoriale o locale sono destinate allo svolgimento delle attività di cui all'art. 54 compresi gli spazi per lo stoccaggio l'esposizione e la vendita dei materiali prodotti.
- 56.04. In assenza di indicazioni specifiche in cartiglio l'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici:
- a) lotto minimo : 1000 mq.;
 - b) altezza max del fabbricato : 8,5 ml.;
 - c) rapporto max di copertura : 50%;
 - d) tipologia: tradizionale o a capannone secondo la tipologia prevalente della zona;
 - e) attività nociva vietata: lavorazioni chimiche.

ART. 57. AREE A RISCHIO PRODUTTIVO

- 57.01. Gli impianti produttivi esistenti, ritenuti allo stato di fatto nocivi o molesti e non convertibili, oppure obsoleti o comunque incompatibili con la residenza, sono dal piano individuati con apposito contrassegno a significare l'obbligo del loro trasferimento in area attrezzata ad accogliere quel tipo di attività.
- 57.02. Fino a quando gli impianti non saranno trasferiti in tali aree non è consentito nessun intervento ad esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria.

57.03. Le aree a rischio produttivo dismesse sono da considerare assorbite fra le aree di completamento. La loro utilizzazione è da definire con piano attuativo subordinato se l'area dismessa è di superficie superiore a 10.000 mq.

ART. 58. AREE COMMERCIALI DI INTERESSE LOCALE

58.01. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le aree commerciali di interesse locale, sia all'interno degli abitati, sia in aree attrezzate.

58.02. In tali aree è consentita la realizzazione di insediamenti per l'esercizio delle attività commerciali sia all'ingrosso che al dettaglio, svolta sia in forma individuale che in forma aggregata.

58.03. In tali aree non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, ad eccezione di una sola unità residenziale per il custode o il titolare dell'azienda, non eccedente i 400 mc. netti, e non potrà superare il 30% del volume urbanistico complessivo.

58.04. Il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto, ad esclusione delle zone appositamente perimetrate nelle tavole in scala 1:2.000 dove sarà necessario predisporre dei piani attuativi di grado subordinato.

58.05. Dove è previsto l'intervento edilizio diretto e in mancanza di specifico cartiglio, gli indici e i parametri da rispettare sono i seguenti:

a) lotto minimo : 1000 mq.;

b) altezza max del fabbricato : 8 ml.;

c) rapporto max di copertura : 40%;

d) tipologia: tradizionale o a capannone secondo la tipologia prevalente della zona.

58.06. All'interno delle aree commerciali di interesse locale deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dalla D.G.P. n° 1531 dd. 16.6.2000 s.m.i..

58.07. Il 20% della superficie non edificata dovrà essere adibito a verde, sistemata con piantumazioni arboree di essenze locali.

ART. 59. PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN CARTIGLIO PER LE AREE PRODUTTIVE E LE AREE COMMERCIALI

Le aree produttive e commerciali di cui ai precedenti articoli, contengono, riportate nel cartiglio, specifiche prescrizioni edilizie:

- a) lotto minimo;
- b) altezza massima del fabbricato;
- c) rapporto massimo di copertura;
- d) tipologia : a capannone o tradizionale; in mancanza di indicazione specifica, si intendono ammesse entrambe le tipologie privilegiando la tipologia prevalente di zona;
- e) attività nocive e vietate: se il simbolo è presente in tale aree sono vietate attività nocive o moleste, per la presenza in prossimità di edifici o funzioni residenziali. Si intendono vietate le seguenti attività:
 - lavorazione del porfido;
 - lavorazioni chimiche;
 - segherie industriali;
 - le attività classificate "a rischio" dal Servizio Protezione Ambiente provinciale.

ART. 60. IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA

60.01. Le aree destinate a servizio dell'agricoltura si distinguono in aree destinate all'allevamento del bestiame (impianto zootecnico [Z]); all'immagazzinamento, commercializzazione e lavorazione dei prodotti agricoli [M]; nonché all'insediamento di aziende agricole di imprenditori agricoli iscritti alla I e II Sezione dell'Albo degli imprenditori agricoli.

60.02. In tali aree non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, ad eccezione di una sola unità residenziale per il custode

o il titolare dell'azienda, non eccedente i 400 mc. netti, e non potrà superare il 30% del volume urbanistico complessivo.

60.03. Nelle aree per impianti a servizio dell'agricoltura è ammessa la costruzione di serre nei limiti e con le prescrizioni specifiche dell'art. 20.

60.04. All'interno delle aree destinate ad impianti a servizio dell'agricoltura deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dalla D.G.P. n° 1559 d.d.17/02/1992 e s.m..

60.05. Nelle aree per impianti zootecnici [Z] sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

a) stalle per l'allevamento del bestiame, con locali per il ricovero, deposito e manutenzione di materiali o di utensili;

b) stoccaggio e preparazione di mangimi;

c) assistenza e riposo del personale;

d) recinti per il bestiame;

eventuali fabbricati o costruzioni con destinazioni d'uso previste ai punti b) c) e d) sono subordinate alla realizzazione o alla presenza di un fabbricato nell'azienda agricola adibito agli usi di cui alla lettera a);

per le nuove costruzioni gli indici ed i parametri da rispettare sono i seguenti:

a) rapporto massimo di copertura : 50%;

b) altezza max : 9 ml.;

la distanza per le stalle da fabbricati ad uso non produttivo, ad esclusione dell'edificio degli addetti, dovrà essere di ml. 50;

60.06. Nelle aree per l'immagazzinamento, commercializzazione e lavorazione dei prodotti agricoli [M] sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

a) magazzini per la vendita all'ingrosso dei prodotti agricoli;

b) impianti per la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli e delle carni che non siano necessariamente annesse alle aziende agricole;

c) cantine e magazzini frutta.

60.07. In tali aree [M] il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto o tramite piani esecutivi subordinati come specificato in cartografia. Gli indici ed i parametri da rispettare sono i seguenti:

a) altezza massima = 11,0 ml. (esclusi silos ed altri volumi tecnici)

b) rapporto massimo di copertura = 50%

60.08. Le aree a servizio dell'agricoltura prive di cartiglio sono localizzate prevalentemente nei Comuni dichiarati zona svantaggiata, sono destinate ad accogliere volumi destinati ad aziende agricole a conduzione familiare, in modo da evitare l'abbandono delle campagne e creare un insieme insediativo rurale accorpato. In tali aree il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto con i seguenti indici e parametri:

a) lotto minimo 1000 mq.;

b) altezza massima 8 ml.;

c) indice di fabbricabilità fondiaria 1,0 mc/mq.;

d) tipologia edilizia tradizionale, utilizzando materiali e tecniche costruttive locali.

CAPITOLO IV

PRESCRIZIONI PER IL TERRITORIO EXTRAURBANO

ART 61. AREE BOSCHIVE

- 61.01. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo e destinate alla protezione del territorio ed alla coltivazione del bosco nelle quali va razionalizzata e potenziata l'attività di forestazione.
- 61.02. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere ammesse solo le attività e gli interventi previsti dal piano generale forestale provinciale e dai piani di assestamento forestale nonché i lavori di sistemazione idraulico - forestale. Sono quindi esclusi interventi che non siano direttamente ed esclusivamente connessi a tali attività.
- 61.03. Sono vietati insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione.
- 61.04. Gli edifici esistenti alla data di approvazione del P.R.G. potranno subire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento statico ed igienico, senza aumento di volume.

ART. 62. AREE A PRATI E PASCOLI

- 62.01. Sono aree a prato e a pascolo quelle da destinare o riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.
- 62.02. Nell'ambito delle aree a prato e pascolo possono essere ammessi esclusivamente interventi edilizi ed urbanistici finalizzati alla realizzazione e alla ristrutturazione di manufatti destinati ad attività zootecniche ed all'alloggio degli addetti ovvero di strutture e infrastrutture per la prima trasformazione dei prodotti della zootecnia.
- 62.03. E' altresì consentita la destinazione d'uso agrituristica.

62.04. Il P.R.G. si attua tramite intervento diretto nel rispetto dei seguenti vincoli e prescrizioni:

volume max 3.000 mc.;

distanze fabbricati destinati ad uso produttivo 10 ml. ;
distanza fabbricati ad uso non produttivo ad esclusione dell'edificio degli addetti 100 ml.;

H max 8 ml.;

indice di fabbricabilità 0,1 mc/mq.;

lotto minimo interessato dall'intervento edilizio mq. 5.000;

la superficie aziendale in accorpamento non sia inferiore a complessivi 10.000 mq. ubicati nel territorio di unico comune amministrativo.

62.06. In tali zone oltre a quanto previsto precedentemente sono consentiti i seguenti interventi edilizi diretti, nel rispetto delle norme e delle regolamentazioni vigenti:

a) miglioramento e risistemazione delle strade di accesso ai pascoli e alle attrezzature ad esse connesse con sezione non superiore a ml. 3,00;

b) opere di disboscamento delle superfici utilizzabili a pascolo o a prato, di bonifica fondiaria, di approvvigionamento idrico, previo parere favorevole dei Servizi Forestali;

c) opere di miglioria e risanamento degli edifici esistenti e loro ampliamento in ragione del 20% del loro Vu, solo nel caso che questi siano destinati a scopi produttivi e agrituristici, alla residenza temporanea degli addetti.

62.07. Gli edifici possono anche svolgere funzioni di rifugio e di posti di ristoro nel caso in cui ad esse non venga destinato un Vu superiore al 20% dell'intero edificio e comunque non superiore a mc. 400 e saranno realizzati secondo la tipologia, la tecnica costruttiva e materiali locali.

67.08. Nelle aree a prati e pascoli ricadenti nelle aree di protezione dei laghi gli edifici esistenti potranno essere ampliati nella misura massima del 20% del Vu. per motivi di ordine funzionale, l'ampliamento stesso non dovrà comportare un avvicinamento della costruzione

alla riva del lago. E' esclusa qualsiasi nuova costruzione .

ART. 63. AREE IMPRODUTTIVE

- 63.01. Sono aree improduttive quelle in cui, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono normalmente essere svolte attività che comportino insediamenti stabili.
- 63.02. Le aree improduttive sono indicate con apposita simbologia, nella cartografia del Piano.
- 63.03. Nelle aree improduttive può essere ammessa la realizzazione di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio e di altre opere e infrastrutture di interesse generale.
- 63.04. Per le zone improduttive site ad una altitudine superiore ai 1.600 m. s.l.m. oltre agli interventi precedenti, può essere prevista la realizzazione di rifugi alpini per i quali è stabilito il volume massimo di mc. 1.000.
- 63.05. Per gli edifici esistenti, restando escluso il mutamento della destinazione d'uso, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di risanamento statico, senza alterazione di volume.

ART. 64. AREE AGRICOLE DI INTERESSE PRIMARIO

- 64.01. Sono aree agricole di interesse primario quelle dove per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerati come esigenze di rilievo, anche ai fini di tutela ambientale. Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.
- 64.02. Nelle aree agricole di interesse primario, ricadenti nelle aree di protezione dei laghi è esclusa qualsiasi nuova costruzione, ad esclusione dell'ampliamento degli edifici esistenti, per una sola volta, al fine di

garantirne la funzionalità, nel limite massimo del 20% del Vu per motivi di ordine funzionale indipendentemente dalla destinazione, l'ampliamento stesso non dovrà comportare un avvicinamento della costruzione alla riva del lago.

64.03. Gli edifici esistenti in area agricola di interesse primario alla data di entrata in vigore del Piano Urbanistico Comprensoriale, possono essere ampliati, per una sola volta al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, nei seguenti limiti:

a) per ciascuno edificio e ammesso l'ampliamento massimo di 200 mc.;

b) alternativamente se più favorevole è ammesso un ampliamento massimo pari al 20% del volume (Vu) preesistente, da destinare esclusivamente a scopi abitativi o produttivi.

La destinazione d'uso degli ampliamenti va ripartita proporzionalmente alle destinazioni d'uso preesistenti.

64.04. Gli edifici rurali e produttivi esistenti (di volume superiore ai 1000 mc. o parte di essi,) non più utilizzati ai fini agricoli (malghe - opifici - mulini - baite e similari) situati in area agricola di interesse primaria possono essere ripristinati al fine della conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale spazio aperto spazio costruito.

In tali immobili, allo scopo di permettere miglioramenti igienici e distributivi, sono ammessi interventi, fino alla ristrutturazione edilizia con conseguenti variazioni alla destinazione d'uso di residenza rurale o di annessi agricoli - produttivi, che non comportino aumento di volume.

Tali interventi non possono comunque comportare aumento di volumi e sono volti funzionalmente alla riutilizzazione abitativa degli immobili. La riutilizzazione edilizia può portare alla realizzazione di un numero di unità abitative superiore ad una unità a quelle esistenti originariamente.

La ristrutturazione degli annessi agricoli produttivi può portare alla realizzazione di due unità abitative per costruzione ristrutturata. Gli interventi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali del manufatto.

64.05. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti commi 03, 04, 05, per edificio si intende soltanto quell'immobile che abbia caratteristiche di solidità, stabilità e

durata in relazione ai materiali impiegati nella costruzione.

Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche tettoie e simili.

64.06. All'interno della stessa azienda agricola nuovi volumi edilizi a carattere produttivo, saranno autorizzati solo previo recupero dei volumi esistenti, non è ammessa la costruzione di nuovi volumi a qualsiasi destinazione qualora sia stato utilizzato il disposto dell'art. 64.04 per la trasformazione di edifici esistenti o parti di essi da produttivi in residenziali.

ART. 65. AREA AGRICOLA NORMALE PRIMARIA

65.01. Sono aree destinate alla produzione agricola, in cui tuttavia non è necessaria, date le caratteristiche di tale attività una particolare concentrazione di infrastrutture e di attrezzature per la produzione.

65.02. Tali aree svolgono anche una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico.

65.03. In queste aree sono ammesse esclusivamente attrezzature necessarie alle attività di cui sopra e precisamente:

- a) ricoveri per animali e stalle a conduzione familiare;
- b) silos, magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi;
- c) abitazioni per il conduttore;
- d) attività agrituristiche;
- e) serre come specificato all'art. 20.

65.04. I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni destinate all'attività di cui alle lettere a), b), e) devono risultare iscritti all'Archivio Provinciale delle Imprese Agricole ai sensi della L.P. n. 11/2000 sezione prima o seconda; per le lettere c) e d), iscritti nella sezione prima.

65.05 Il rilascio delle concessioni edilizie concernenti la realizzazione delle opere di cui al terzo comma,

lettera c) è previsto con carattere di eccezionalità e nei casi di stretta connessione e inderogabile esigenza rispetto ai manufatti di cui alle lettere a) e b) e d) ed è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione secondo criteri e modalità stabiliti con Delibera di Giunta Provinciale n.895 dd. 23 aprile 2004.

65.06. Nelle aree specificatamente destinate all'agricoltura dal P.R.G. con esclusione delle aree boschive, aree a prati e pascoli e delle aree improduttive, la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, purché ricadenti in ambito comunale o di comuni confinanti. Qualora siano utilizzate anche aree ricadenti in un comune confinante interessato, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal rispettivo piano regolatore generale o P.U.C. ed il sindaco competente, prima di rilasciare la concessione edilizia, deve acquisire il nulla osta dei comuni confinanti. Ogni comune tiene ed aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione. Agli immobili realizzati ai sensi del primo comma dell'art. 65.06 non può essere mutata la destinazione d'uso per un periodo di quindici anni, salva una diversa previsione degli strumenti di pianificazione. Il vincolo è annotato nel libro fondiario a cura del comune e a spese del concessionario.

65.07. In riferimento alle superfici accorpate l'indice fondiario massimo consentito è pari a 0,13 mc./mq. così ripartito: 0,1 mc./mq. per le parti legate alle attività produttive e 0,03 mc./mq. per le parti destinate ad abitazione.

65.08. Dimensione minima del lotto facente corpo unico:

mq. 3.000 fino alla quota di 400 ml. slm;

mq. 1.500 sopra la quota di 400 ml. slm;

mq. 1.000 per le zone svantaggiate.

65.09. Il volume utile massimo consentito per attività produttive è di mc. 1200 , quello per abitazione mc. 400.

Il volume destinato ad uso abitativo non può in ogni caso essere superiore al 60% della parte di volume dell'edificio destinata ad attività produttive.

Nel caso in cui l'attività produttiva dell'azienda sia di indirizzo zootecnico e l'intervento edilizio sia chiaramente finalizzato a questo utilizzo il volume massimo viene elevato a 2.500 mc. e l'indice fondiario per le attività produttive è elevato a 0,20 mc./mq.

65.10. L'altezza massima consentita è di m. 9. Rapporto di copertura massimo 50%.

ART. 66 - AREA AGRICOLA SECONDARIA

66.01. Le aree agricole di interesse secondario sono quelle che presentano qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree di interesse primario.

66.02. Le zone agricole di interesse secondario sono indicate nella cartografia del sistema insediativo e produttivo in scala 1:5.000 e 1:2.000, non sono consentite nuove edificazioni ad esclusione di quanto successivamente specificato.

66.03. Nelle aree agricole secondarie sono consentiti i seguenti interventi edilizi diretti non strettamente e necessariamente legati alle attività relative alla conduzione delle aziende ed alla gestione degli impianti:

- a) costruzioni di ricovero per macchine agricole, magazzini per i prodotti agricoli, silos, essiccatoi, fienili, con un Vu in nessun caso superiore a 200 mc. realizzati con materiali e tipologie costruttive tradizionali;
- b) costruzione di tettoie in legno per una superficie di copertura massima di 60 mq. e con altezza massima di 3,5 ml. realizzati con materiali e tipologie costruttive tradizionali;
- c) costruzioni di impianti tecnologici, legati all'agricoltura, concimaie, serbatoi;
- d) costruzione di serre come previsto e normato dall'art. 20.

I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni destinate all'attività di cui alle lettere

a) e b) nel caso siano iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli sezione I[^] o II[^] dovranno avere un lotto minimo accorpato su cui realizzare le opere, di 1.500 mq. per i non iscritti a tale albo il lotto minimo accorpato è di mq. 5.000.

I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni destinate all'attività di cui alla lettera c), devono risultare iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli sezione I[^] o II[^].

66.04. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G. in area agricola secondaria, possono essere ampliati, per una sola volta al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, nei seguenti limiti:

- a) per ciascuno edificio è ammesso l'ampliamento massimo di 200 mc.;
- b) alternativamente se più favorevole è ammesso un ampliamento massimo pari al 20% del volume (Vu) preesistente.

La destinazione d'uso degli ampliamenti va ripartita proporzionalmente alle destinazioni d'uso preesistenti.

66.05. Gli edifici rurali e produttivi esistenti (di volume superiore ai 1000 mc. o parte di essi), non più utilizzati ai fini agricoli (malghe - opifici - mulini - baite e similari) situati in area agricola secondaria possono essere ripristinati al fine della conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale spazio aperto - spazio costruito. In tali immobili, allo scopo di permettere miglioramenti igienici e distributivi, sono ammessi interventi, fino alla ristrutturazione edilizia con conseguenti variazioni alla destinazione d'uso di residenza rurale o di annessi agricoli - produttivi, che non comportino aumento di volume. Tali interventi non possono comunque comportare aumento di volumi e sono volti funzionalmente alla riutilizzazione degli immobili. La riutilizzazione edilizia può portare alla realizzazione di un numero di unità abitative superiore ad una unità a quelle esistenti originariamente. La ristrutturazione degli annessi agricoli produttivi può portare alla realizzazione di due unità abitative per costruzione ristrutturata. Gli interventi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali del manufatto.

- 66.06. Nelle aree agricole secondarie, ricadenti nelle aree di protezione dei laghi è esclusa qualsiasi nuova costruzione, ad esclusione dell'ampliamento degli edifici esistenti, per una sola volta, al fine di garantirne la funzionalità, nel limite massimo del 20% del Vu per motivi di ordine funzionale indipendentemente dalla destinazione, l'ampliamento stesso non dovrà comportare un avvicinamento della costruzione alla riva del lago.
- 66.07. Nelle aree agricole secondarie situate sopra la quota di m. 1.200 slm. gli interventi edilizi saranno regolamentati dall'art. 62.02. e seguenti.
- 66.08. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti commi 04 , 05, 06, per edificio si intende soltanto quell'immobile che abbia caratteristiche di solidità, stabilità e durata in relazione ai materiali impiegati nella costruzione.
Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche tettoie e simili.
- 66.09. Nelle aree specificatamente destinate all'agricoltura dal P.R.G. con esclusione delle aree boschive, aree a prati e pascoli e delle aree improduttive, la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, purché ricadenti in ambito comunale o di comuni confinanti.
Qualora siano utilizzate anche aree ricadenti in un comune confinante interessato, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal rispettivo piano regolatore generale o P.U.C. ed il sindaco competente, prima di rilasciare la concessione edilizia, deve acquisire il nulla osta dei comuni confinanti.
Ogni comune tiene ed aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione.
Agli immobili realizzati ai sensi del primo comma dell'art. 66.09. non può essere mutata la destinazione d'uso per un periodo di quindici anni, salva una diversa previsione degli strumenti di pianificazione.
Il vincolo è annotato nel libro fondiario a cura del comune e a spese del concessionario.
- 66.10. In riferimento alle superfici accorpate l'indice fondiario massimo consentito è pari a 0,13 mc./mq. così ripartito: 0,1 mc./mq. per le parti legate alle

attività produttive e 0,03 mc./mq. per le parti destinate ad abitazione, per gli indici urbanistici ed edilizi applicabili si fa riferimento al precedente articolo "

ART. 67. AREE COMPRESSE NEL PIANO DI UTILIZZO DELLE SOSTENZE MINERARIE

67.01. Il P.R.G. individua con apposita simbologia sulla cartografia in scala 1:2.000 e nelle tavole del sistema insediativo e produttivo 1:5.000 le aree riferite al Piano di utilizzo delle sostanze minerali di cui all'art. 1 della L.P. n° 6 dd. 4.3.1980, suddivise in:

- Area per attività estrattiva;
- Area per discarica;
- Area per lavorazione;
- Area di bonifica prioritaria.

67.02. AREA PER ATTIVITÀ' ESTRATTIVA

Comprendono zone perimetrate dal Piano di Utilizzazione delle sostanze minerali di cui alla L.P. 4 marzo 1980, n° 6 e successive modifiche.

In tali zone è consentita solo la realizzazione di opere previste nel Piano Provinciale di Utilizzazione delle sostanze minerali di cui agli artt. 2 e 22 della L.P. 4 marzo 1980, n° 6.

In queste zone è consentita la realizzazione di servizi igienici - sanitari, ripari per mezzi meccanici utilizzati per le attività estrattive e le reti tecnologiche. E' vietata la realizzazione o l'installazione di qualsiasi altro tipo di edificio anche precario.

67.03. AREA PER DISCARICA

Le aree per discarica comprendono aree dove è possibile solo il deposito degli scarti di lavorazione derivanti dalle attività estrattive di cui al comma 01., oltre a questo è consentito, il riporto di materiali inerti non inquinanti rientranti nell'elenco di cui all'art. 79 del T.U.LL.PP. in Materia di Tutela dell'Ambiente dall'inquinamento.

67.04. AREA PER LAVORAZIONE

Comprendono zone perimetrate dal Piano di Utilizzazione delle sostanze minerali di cui alla L.P. 4 marzo 1980, n° 6 e successive modifiche.

In tali zone è consentita la realizzazione di opere previste nel Piano Provinciale di Utilizzazione delle sostanze minerali di cui agli artt. 2 e 22 della L.P. 4 marzo 1980 n° 6.

In queste zone è consentita l'edificazione di: capannoni e manufatti per la lavorazione dei minerali secondo quanto stabilito dalla legge provinciale n° 6/80, le reti tecnologiche, gli impianti in genere necessari per la lavorazione compresa la frantumazione, la realizzazione di edifici da adibire ad uffici, servizi di interesse collettivo quali mense, officine di riparazione e servizi aziendali.

E' vietata l'edificazione destinata alla civile abitazione anche se con manufatti di tipo precario. In queste aree del P.R.G. l'edificazione si attua con intervento edilizio diretto soggetto alla sola DIA ai sensi dell'art. 83 della L.P. 22/91 e con i seguenti indici e prescrizioni:

- rapporto di copertura 30%
- distanza dai confini ml.5,00
- distanza dalle strade di cantiere ml.5,00
il R.E.C. potrà disporre diversamente
- altezza massima ml.8,00
- distanza fra le costruzioni ml.10,00
- distanza dalle altre strade come da art. 17.01.

E' consentita l'edificazione di opere interrato a distanza inferiore dai confini in deroga a quanto sopra previsto per la realizzazione di vasche per la raccolta dell'acqua, posa di cisterne, costruzione di fosse per pesi, nel rispetto però delle distanze previste dall'art. 889 del Codice Civile.

E' consentita altresì l'edificazione a confine fra i lotti purché sia fatto pervenire al Comune il reciproco assenso stipulato tra i proprietari dei singoli lotti che dovrà venire intavolato entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Per ogni area di lavorazione l'U.T.C. dovrà individuare la quota del terreno urbanizzato nel rispetto dei progetti di discarica e/o eventuale lottizzazione già approvati dall'Amministrazione; i piazzali di lavorazione, dovranno essere pavimentati in conglomerato bituminoso, l'acqua di superficie dovrà

essere convogliata in appositi pozzi a dispersione o apposita fognatura.

Tutti i fabbricati necessari all'espletamento delle attività dovranno essere realizzati con elementi prefabbricati o tecniche costruttive tali che ne permettano lo smontaggio al termine del loro uso ad esclusione di quelle opere necessarie per l'ancoraggio delle stesse al terreno, vasche, muri di sostegno o di contenimento ecc..

67.05. AREA DI BONIFICA PRIORITARIA

Il P.R.G. individua con apposita simbologia le aree di bonifica prioritaria. Si tratta in genere di zone degradate dall'attività mineraria, in tali zone il P.R.G. si attua attraverso progetti di recupero ambientale.

67.06. Tali progetti indicheranno gli interventi diretti al recupero delle aree degradate comprese nei perimetri e alla loro integrazione nel contesto ambientale, paesistico e funzionale del territorio.

67.07. Le aree riportate nel P.R.G. sono indicative e il progetto di recupero ambientale può discostarsene estendendo o restringendo l'area a secondo delle necessità progettuali, sempre e comunque nel limite delle tematiche affrontate nel progetto di recupero ambientale.

67.08. In queste aree una volta recuperate, sono ammessi interventi finalizzati solo alla coltivazione agricola o boschiva delle stesse.

ART. 68. AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI

68.01. Sono aree destinate ad attrezzature ed impianti del tipo tecnologico e sono suddivise in: energia (centrali, idroelettriche, trasporto energia elettrica, ecc.) depuratori, discariche controllate, telecomunicazioni.

68.02. Nelle aree individuate a energia, discariche controllate e telecomunicazioni valgono le specifiche leggi di settore.
Per i depuratori oltre alle specifiche leggi di settore valgono le disposizioni successive.

68.03. Le distanze dalle fasce di rispetto dagli impianti di depurazione devono essere conformi alla Direttiva Europea 91/271/CE recepita con D.leg. 152/99. Le fasce di rispetto dagli impianti di depurazione si dividono in due categorie a diverso grado di vincolo:

zona "A" è quella adiacente al depuratore: in essa è esclusa ogni edificazione. E' tuttavia consentita la sola realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, la recinzione e la coltivazione agricola dei terreni;

zona "B" è quella adiacente alla zona "A": è esclusa ogni edificazione ad eccezione dei manufatti rurali a servizio della conduzione del fondo o per la zootecnia, con esclusione comunque delle abitazioni. Gli edifici presenti in tale zona possono essere ampliati per una sola volta, al solo fine di garantire la funzionalità, per un massimo del 15% del volume.

Le aree non edificate, né destinate a parcheggi, saranno sistemate a verde attuando provvedimenti diretti a colore e/o mimetizzare i manufatti e gli impianti, e l'abbattimento della rumorosità con siepi ed alberature o altre soluzioni idonee.

Gli impianti dovranno comunque armonizzarsi con l'ambiente naturale circostante.

ART. 69. ELETTRODOTTI - METANODOTTI

69.01. Le tavole del sistema insediativo e produttivo riportano con apposita simbologia la posizione degli elettrodotti e metanodotti. La costruzione e la progettazione di queste infrastrutture dovranno rispettare le specifiche leggi di settore.

69.02. Le distanze dagli elettrodotti e dai metanodotti sono riportate nelle leggi specifiche e negli atti di vincolo intavolati.

69.03. L'esecuzione di nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 v. e di nuove linee telefoniche va fatta in tubazioni interrato. Negli interventi sulla rete esistente si deve provvedere all'interramento delle linee medesime.

CAPITOLO V

INFRASTRUTTURE VIARIE E DI TRASPORTO

ART. 70. VIABILITÀ'

- 70.01. Il P.R.G. individua la viabilità in categorie determinate in funzione dei flussi di traffico nonché della situazione orogeografica ed ambientale dei territori attraversati.
- 70.02. La cartografia di Piano oltre alla categoria di appartenenza definisce se si tratta di strade esistenti, da potenziare o di progetto.
- 70.03. A ciascun tipo di strada è assegnata, una apposita numerazione, la quale porta riferimento al D.P.G.P. n° 909 d.d. 03/02/1995 e s.m. che ne determina la larghezza totale della piattaforma stradale ed altre caratteristiche geometriche.
- 70.04. Il P.R.G. individua anche, con apposita simbologia, la viabilità locale da potenziare e di progetto. Per la larghezza totale della piattaforma stradale e le altre caratteristiche geometriche valgono le prescrizioni per le strade di 4° categoria del D.P.G.P. n° 909 d.d. 03/02/1995 e s.m..
- 70.05. Per le strade non individuate nella cartografia di Piano si applicano le disposizioni "altre strade" contenute nel citato decreto provinciale.

ART. 71. FASCE DI RISPETTO STRADALE

- 71.01. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le fasce di rispetto stradali, cimiteriali e dei depuratori.
- 71.02. Le fasce di rispetto stradali non possono essere utilizzate per l'edificazione compresa l'edificazione interrata;
in tali fasce, nel rispetto di tali norme, sono ammesse le seguenti realizzazioni:
- a) distributori di carburante con i relativi servizi per il soccorso immediato degli utenti della strada;

- b) cabine di distribuzione dell'energia elettrica;
- c) reti tecniche di interesse pubblico (fognature, canalizzazioni, pozzi, metanodotti);
- d) parcheggi come disposto dalla D.G.P. n° 1559 d.d.17/02/1992 e s.m..

Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto stradali è ammessa la ristrutturazione e l'ampliamento, nei limiti e con le modalità consentite dagli art. 5 e 6 del D.P.G.P. n. 909 d.d. 03/02/1995 e s.m. sempre nel rispetto della destinazione urbanistica di zona.

71.03. Le zone indicate nelle fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile e della superficie fondiaria sf, nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle zone contigue.

71.04. La distanza delle costruzioni da osservare dalle strade di progetto, e da potenziare sono generalmente indicate graficamente in cartografia, in mancanza di questa indicazione per le strade di categoria compresa tra la 1^a e la 4^a valgono le larghezze come fissate nella tabella "B" del D.P.G.P. n. 909 d.d. 03/02/1995 e s.m. per le altre strade valgono le distanze come previste per la 4^a categoria ridotte del 50%.

ART. 72. GALLERIE, PONTI, VIADOTTI, RACCORDI E SVINCOLI STRADALI

Il P.R.G. individua cartograficamente oltre alla rete stradale anche gallerie, ponti, viadotti, raccordi e svincoli stradali. Tali strutture sono vincolanti nei limiti delle rispettive fasce di rispetto in cui si collocano.

La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio.

ART. 73. PARCHEGGI

73.01. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le aree destinate a parcheggi pubblici, in adiacenza a zone nelle quali le destinazioni d'uso previste richiedono spazi a ciò destinati. I parcheggi possono essere realizzati a livelli diversi da quelli del suolo anche

seminterrati o fuori terra o multipiano. In quest'ultimo caso apposito cartiglio riporta l'altezza massima per gli edifici destinati a parcheggio fuori terra; l'assenza del cartiglio indica il divieto a realizzare parcheggi fuori terra.

Nel caso di parcheggi multipiano interrati o seminterrati potranno essere stipulate apposite convenzioni per l'utilizzo parziale del parcheggio da parte di privati.

73.02. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti i parcheggi scoperti, sempre che non comportino la costruzione di edifici, purché le aree per la sosta e le manovre siano adeguatamente protette dalle corsie di traffico e sistemate con la piantumazione di alberature o siepi.

73.03. Fatto salvo quanto specificato nelle singole norme di zona si richiama la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n° 1559 d.d.17/02/1992 e s.m., sugli spazi a parcheggio in riferimento all'art. 73 della L.P. 22/1991.

ART. 74. PERCORSI PEDONALI E CICLOPEDONALI

74.01. I tracciati dei percorsi pedonali e ciclopedonali individuati dal P.R.G. hanno valore orientativo e dovranno essere rispettati per il loro andamento generale, ma saranno specificati nelle caratteristiche planimetriche, di sezione, quote e arredo, ai sensi dell'art. 3 L.P. 49/88.

74.02. I percorsi pedonali e ciclopedonali aventi larghezza inferiore ai 3 m. complessivi o ricompresi nella sede stradale, possono essere sempre realizzati indipendentemente dall'indicazione delle tavole di Piano.

Nella loro realizzazione sia salvaguardata l'attività agricola e venga garantito l'accesso ai fondi.

74.03. Anche se non specificamente indicati in cartografia sulle tavole del piano, dovranno essere valorizzati su tutto il territorio comprensoriale i percorsi turistici. Particolare riguardo sarà attribuito ai sentieri pedonali esistenti, o in progetto, da dotare di adeguata segnaletica e di punti di sosta attrezzati, alla individuazione e realizzazione di piste ciclabili in sede separata, oltreché alla individuazione di tragitti idonei alla equitazione.

74.04. Le specificazioni di cui sopra sono di competenza degli Enti Locali, in accordo con gli organi comprensoriali e faranno parte dei programmi di sviluppo turistico, quale parte integrante dei programmi pluriennali di attuazione.

TITOLO QUINTO

PRESCRIZIONI FINALI

CAPITOLO I

ART 75. VARIANTI PERIODICHE

75.01. Il piano comprensoriale può essere variato a scadenza biennale, dall'entrata in vigore, qualora ragioni sopravvenute lo rendano opportuno, ed è comunque aggiornato - ove occorra - in relazione alla formazione dei programmi di sviluppo comprensoriale. Si prescinde dalla scadenza biennale per varianti che abbiano ad oggetto opere pubbliche o che siano conseguenti a pubbliche calamità.

ART. 76. DEROGHE

76.01 Alle norme del P.R.G. potrà essere derogato nelle forme di legge, per gli edifici e le opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico.

ART. 77. NORME TRANSITORIE E FINALI

77.01. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico - edilizia che risulti in contrasto con il P.R.G., come espresso negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle Tavole e dalle Norme di Attuazione del P.R.G.

77.02. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.

77.04. Nelle aree sottoposte a piani attuativi, fino all'approvazione di tali strumenti sono ammessi solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento di edifici esistenti. E' escluso qualsiasi aumento di volume salvo precisazioni specifiche di zona.

77.05. Le amministrazioni comunali provvederanno, entro sei mesi dall'approvazione del P.R.G., ad aggiornare i Regolamenti Edilizi Comunali per le parti in contrasto con il presente piano.